

██████████ (nato a ██████████
c.f. ██████████),

██████████ (nata a ██████████ il ██████████
c.f. ██████████) rapp.^{ti} e difesi, giusta di procura speciale e
nomina rilasciata in calce al reclamo, dai Prof.^{ti} *Avv. Angelo Scala* (c.f.
SCL NGL 68R14 F839 Q) e *Rascio Nicola* (c.f. RSC NCL 67M09 F839 N)
presso lo studio di quest'ultimo elett.^{te} domiciliati in Napoli alla Via
Monteoliveto n. 37;

NEL PROCEDIMENTO N. 462/2013

██████████ (nata a ██████████ il ██████████
c.f. ██████████)

██████████ (nata a ██████████ il ██████████ - c.f. ██████████
██████████), rapp.^{ti} e difesi, in virtù di procura e speciale e
nomina rilasciata a margine del reclamo, dagli *Avv. Renato Nigro* (c.f.
NGR RNT 40S24 F839 O) e *Giorgio Iuliano* (c.f. LNI GRG 44S16 G902 Z)
presso lo studio del primo elett.^{te} domiciliati in Napoli alla Via Francesco
Giordani n. 42;

NEL PROCEDIMENTO N. 476/2013

██████████ (nata a ██████████ il ██████████ - c.f.
██████████) rapp.^{ta} e difesa, in forza di procura speciale e
nomina rilasciata a margine del reclamo, dal Prof.^{re} *Avv. Vincenzo
Maria Cesaro* (c.f. CSR VCN 68M27 F839 W) presso il cui studio elett.^{te}
domicilia alla Via Riviera di Chiaia n. 180

E

IN TUTTI GLI INDICATI PROCEDIMENTI

I curatori del fallimento della società ██████████
██████████ (c.f. non indicato), Prof.^{re}
Avv. Giorgio Costantino, dr. *Vincenzo Masciello* e dr.^{ssa} *Antonella De
Luca*, rapp.^{ti} e difesi, in ragione di procura speciale e nomina rilasciata a
margine della memoria di costituzione nonché di autorizzazione del
giudice delegato del 9 luglio 2013, dal Prof.^{re} *Avv. Massimo Fabiani* (c.f.
FBN MSM 58°02 F965 M), dal Prof.^{re} *Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi* (c.f.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 2 di 63

sentenza

Società di fatto composta da ██████████
██████████

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ██████████
██████████ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

M. G. ...

2. Hanno interposto tempestivi e distinti reclami [redacted] (proc. n. 457/13), [redacted] (proc. n. 458/13), [redacted] e [redacted] (proc. n. 460/13), nonché [redacted] e [redacted] (proc. n. 462/13), oltre a [redacted] (proc. 476/13), chiedendo tutti la revoca della declaratoria di fallimento della citata società.

La difesa di [redacted] e [redacted], nonché quella di [redacted] e [redacted], in uno alla difesa di [redacted] hanno, altresì, avanzato eccezioni preliminari di nullità della sentenza, nonché di incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata.

3. Si è costituita la curatela del fallimento della società [redacted] (creditore ricorrente), nonché i curatori del fallimento della predetta società di fatto, i quali hanno concluso per il rigetto degli interposti reclami.

Non si è costituito, invece, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello (creditore ricorrente nella prima fase, la cui iniziativa è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale), unico legittimato (rispetto al P.M. presso il Tribunale) a partecipare nella presente fase.

3. I procedimenti relativi ai vari reclami proposti sono stati riuniti al primo di essi (n.457/13 V.G.).

Dopo la discussione, la decisione è stata riservata a sentenza.

4. L'esigenza di sviluppare l'esame sulle plurime questioni sollevate dalle parti impone di articolare la riflessione che segue secondo l'ordine logico-giuridico dei temi trattati.

Per cui, si provvede subito a scrutinare le eccezioni preliminari avanzate da talune difese, poi si darà conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pronuncia reclamata ed infine si valuterà la corrispondenza o meno degli elementi di prova raccolti rispetto alla fattispecie configurata (società di fatto riconducibile ad una *holding*,

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 4 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69

Defensorie

avente ad oggetto l'attività di eterodirezione della gestione della società [redacted] e delle altre società del cd. [redacted] [redacted], come giuridicamente ricostruita dalla lezione della Suprema Corte, verificando l'appartenenza dei soggetti dichiarati falliti a tale società di fatto.

Il tutto, ovviamente, esaminando i motivi e gli elementi che sono stati posti a base degli interposti reclami.

5. - Le eccezioni preliminari -

La difesa di [redacted] e di [redacted], nonché quella di [redacted] hanno avanzato le eccezioni preliminari di cui appresso, che vanno superate alla stregua delle considerazioni che seguono.

5.a) - Violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 78 e 79 disp. att. c.p.c., dell'art. 15 l.fall., nonché degli art. 54 e 297 c.p.c. -

[redacted] e [redacted] lamentano (cfr. pag. 14/16 del reclamo) la violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 78 e 79 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 15 l.fall. e chiedono l'annullamento degli atti con cui si è provveduto alla sostituzione di uno dei giudici che hanno composto il collegio giudicante, nonché fissata l'udienza del 9 maggio 2013 di prosecuzione del procedimento camerale già instaurato, con trattazione svolta, alla presenza di tutte le parti, all'udienza del 30 aprile 2013.

Sostiene sul punto la difesa delle predette reclamanti la violazione del diritto di difesa, richiamandosi al contenuto del reclamo già proposto dinanzi alla Corte di appello di Napoli, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto della regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione dell'udienza del 9 maggio 2013.

Ebbene, la Corte deve ribadire che l'eccezione non ha fondamento, confermando quanto come già evidenziato in occasione del reclamo già proposto a tal riguardo dalle ricorrenti.

Gli atti impugnati sono i seguenti:

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 5 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

negociazione

- ✓ l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 maggio 2013 che ha trasmesso gli atti al Presidente di sezione per la sostituzione di uno dei giudici del collegio giudicante;
- ✓ il decreto del Presidente della sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata dell'8 maggio 2013 che ha sostituito detto giudice con quello che ha poi assunto la veste di relatore della pronuncia impugnata;
- ✓ il provvedimento del Presidente del Tribunale ff. del Tribunale di Torre Annunziata, datato 8 maggio 2013, che si assume non depositato;
- ✓ il decreto del Presidente del Collegio (che ha poi pronunciato la sentenza oggetto di esame dell'8 maggio 2013) con il quale è stata fissata l'udienza di prosecuzione del procedimento e comparizione delle parti per il 9 maggio 2013 ore 13,00.

Come è noto alla parte reclamante, l'impugnazione già interposta avverso tali atti è stata dichiarata inammissibile dalla Corte adita sul rilievo della non impugnabilità dei primi due provvedimenti, aventi natura ordinatoria, intervenuti su questioni attinenti alla postulata incompatibilità di un giudice a far parte del collegio.

L'assenza sul punto di ulteriori argomenti o spunti di riflessione solleva da ogni altro indugio.

Quanto, invece, alla ritenuta abbreviazione dei termini di cui all'art. 15, co. 5, L. fall. in relazione all'udienza del 9 maggio 2013, va sottolineato che il riferimento alla citata disposizione non risulta conferente, posto che detta udienza ha costituito solo il prosieguo del procedimento già incardinato e diffusamente trattato alla precedente sessione del 30 aprile 2013.

In tale direzione deve riconoscersi che la difesa delle reclamanti non ha subito alcuna lesione del diritto di difesa (peraltro nemmeno

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 6 di 63

sentenza

Società di fatto composta da

[REDACTED]

[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

M. Scandola

compiutamente addotta, non essendo stato chiarito quali attività sarebbero state compromesse dal descritto *iter* processuale), né tanto meno del contraddittorio, risultando essere stata presente all'udienza del 9 maggio 2013, come pure riferito dalla difesa dei ricorrenti.

5. b) - Le dedotte anomalie procedurali della fase prefallimentare - La nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio -

La difesa di [REDACTED] ripercorre anch'essa l'andamento della fase prefallimentare, caratterizzata da un'istanza di ricusazione e di successiva astensione di uno dei giudici del Collegio, dal loro rigetto, dalla successiva sostituzione del medesimo giudice, dalla comunicazione via *pec* (poche ore prima rispetto all'adunanza) del decreto di fissazione della nuova udienza del 9 maggio 2013, stabilita per le ore 13,00 e tenutasi senza la partecipazione del difensore della sig.^{ra} Boccia; lamenta, altresì, che la sentenza del Tribunale, nonostante la complessità delle questioni trattate e l'enorme mole dei documenti prodotti, sia intervenuta dopo poche ore (ore 23,52).

Orbene, la gestione degli *interna corporis* che hanno condotto alla sostituzione di uno dei giudici del collegio giudicante ed i relativi provvedimenti assunti, non costituiscono, come sopra esposto, profili che si riflettono sulla validità della pronuncia alla quale, in ogni caso, non ha partecipato il giudice ricusato, astenutosi e poi sostituito.

Va solo precisato sul punto che, dopo la predetta istanza di ricusazione e l'arresto del procedimento, la difesa della curatela ha correttamente 'riassunto' il procedimento (con ricorso depositato e notificato il 26 aprile 2013) ed all'udienza del 30 aprile 2013 si è dato corso ad un ampio contraddittorio, presente la difesa (poi allontanatasi, come risulta dal relativo verbale) della [REDACTED] sicché nessuna violazione procedimentale può ritenersi sussistere.

Per altra via, non può non evidenziarsi che il breve intervallo

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 7 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

M. Scandola

temporale intercorso tra la comunicazione (via pec) e la nuova udienza fissata del 9 maggio 2013 non può essere invocata come elemento incidente sul diritto di difesa e del contraddittorio.

La predetta comunicazione, infatti, è stata comunque efficacemente eseguita (per tutti i reclamanti), anche come mezzi non ordinari (ad es. P.G.), giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale, in ragione della scadenza del termine di cui all'art. 11 l. fall. (essendo [redacted] deceduto il 9 maggio 2012).

L'esigenza di rispettare il termine a comparire ai sensi dell'art. 15, co. 5, l. fall. non opera, invece, per l'udienza di prosieguo ed in ogni caso il contraddittorio ed il diritto di difesa erano già stati adeguatamente assicurati alla precedente udienza del 30 aprile 2013.

Infine, anche per la difesa di [redacted] resta valida l'osservazione dell'assenza di qualsiasi allegazione circa le facoltà difensive compromesse dal menzionato andamento processuale (cfr. sul punto Cass. 24431/11; Cass. 16757/10; Cass. 1098/10), per cui nessun seguito può ricevere l'eccezione di nullità della sentenza.

Quanto poi ai tempi di decisione e di deposito della sentenza reclamata, si tratta di profilo che – come sottolineato dalla difesa della curatela della società [redacted] – può semmai riverberare i suoi effetti solo sulla giustizia o meno del provvedimento assunto, non anche sulla sua validità.

5.c) - Violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. -

Si assume da parte della difesa di [redacted] e [redacted] [redacted] la violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. in quanto "la partecipazione delle ricorrenti è supportata dalla Curatela istante e accertata dalla sentenza sulla base di una sorta di partecipazione 'per gruppi' in quanto le sigg. [redacted] e [redacted] fanno parte (per età) rispettivamente della prima e della seconda generazione delle famiglie che compongono il gruppo (non inteso come gruppo societario, ma come gruppo di soci) cosiddetto [redacted]"

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 8 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

61

negociazione

L'eccezione, tuttavia, non assume natura preliminare, intercettando - con ogni evidenza - una questione di merito, che in seguito si esaminerà.

5.d) - L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. -

La questione in esame viene riproposta, a mente del previsione dell'art. 9-bis l. fall., ponendo in evidenza che "risulta pacifico che la madre di un magistrato (dr. Angelo Scarpati) in servizio presso la Corte d'Appello di Napoli è compreso(a) nell'elenco dei creditori depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in allegato alla procedura della [REDACTED] [REDACTED] in relazione alla quale sono state elevate le imputazioni di bancarotta fraudolenta".

Sul punto la predetta difesa richiama la pronuncia della Corte di Cassazione - prima sezione penale - n. 21365 del 20 maggio 2013 che ha confermato la legittimità delle due ordinanze ex art. 309 c.p.p. emesse dal Tribunale del Riesame di Napoli e dal GIP del Tribunale di Roma che hanno dichiarato la competenza del Tribunale di Roma.

Senonchè, anche tale eccezione non può ricevere seguito.

Intanto, se ad essere ricompresa nell'elenco dei creditori è "la madre di un magistrato" la previsione dell'art. 30-bis c.p.c. non può essere invocata.

In ogni caso, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 444/02 e 147/04, ai cui contenuti si rinvia), che hanno ristretto l'applicabilità della regola contenuta nel citato art. 30-bis c.p.c. alle sole cause civili concernenti le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, va esclusa qualsiasi incidenza del criterio derogatorio sopra indicato, atteso che - come è evidente - il procedimento per la dichiarazione di fallimento non ha nessuna attinenza con le azioni civili restitutorie o risarcitorie che in esso - secondo le regole endoprocedurali dell'accertamento del passivo - possono essere avanzate.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 9 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

ngpcondia

Nessuna valenza può poi assumere, a tal fine, la natura (risarcitoria) del credito posto a base dell'iniziativa fallimentare, trattandosi - a tacer d'altro - di pretesa (non della madre del magistrato o di questi, ma) della massa indistinta dei creditori della società [REDACTED], come tale assegnato all'esclusiva legittimazione del suo curatore.

5. e) - Il trasferimento dell'azione in sede penale ai sensi dell'art. 75 C.P.P. -

Ritiene la difesa delle menzionate reclamanti che "non appare possibile che la curatela [REDACTED] possa, dopo essersi costituita parte civile contro gli amministratori di fatto della [REDACTED] percorrere nuovamente la medesima strada in sede civile nei confronti dei medesimi soggetti sia pure questa volta considerati collettivamente responsabili per le medesime condotte. L'aver agito nei confronti degli amministratori di fatto con la costituzione di parte civile non consente di intraprendere un nuovo percorso civilistico di natura risarcitoria nei confronti della società di fatto costituita tra gli amministratori di fatto. Ne deriva la mancanza del collegamento teleologico ipotizzato dalla Curatela [REDACTED] tra ragioni creditorie e richiesta di fallimento".

In realtà, nessuna preclusione deriva ai fini *de quibus* dall'essersi la curatela del fallimento della [REDACTED] costituita parte civile nel processo penale contro gli odierni reclamanti per l'esercizio dell'azione ex art. 146 l. fall. nella ritenuta loro qualità di amministratori di fatto della [REDACTED]

È sufficiente, infatti, sottolineare che l'iniziativa in commento assume natura del tutto diversa, per *petitum* e *causa petendi*, da quella risarcitoria sopra indicata, risultando rivolta alla dichiarazione di fallimento della configurata società di fatto e, per ripercussione, dei soci che vi hanno partecipato, il tutto sulla base di una pretesa risarcitoria che nella prospettazione della curatela ricorrente coinvolge direttamente la società di fatto e non i soci, sui quali ricade solo la relativa responsabilità.

5. f) - Sul difetto di legittimazione attiva della curatela del fallimento della società [REDACTED] ai sensi dell'art. 6 l. fall. -

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 10 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

61
negoziazione

Non vi è alcun dubbio che la previsione dell'art. 6 l. fall. affidi, tra l'altro, al creditore la legittimazione a proporre il ricorso di fallimento.

Sotto il profilo preliminare ora in esame, coglie nel segno - a giudizio della Corte - il noto distinguo operato dalla difesa della curatela della società [redacted] tra il tema della legittimazione attiva (intesa quale condizione dell'azione e da accertare in base alla mera affermazione del diritto preteso) ed il profilo attinente all'effettiva titolarità di tale credito, la quale costituisce questione di merito, come tale oggetto di un diverso, non preliminare, scrutinio (cfr. sul principio Cass. 11284/10; Cass. 23670/08; Cass. 14468/08; Cass. 6132/08; Cass. 355/08; Cass. 11321/07).

In tale direzione, dunque, ad archiviare l'eccezione preliminare in rassegna è il rilievo dell'indubbia posizione di vanto di una pretesa risarcitoria avanzata dalla curatela, sulla cui effettività, sia pure nei limiti esigibili nel sindacato in oggetto, valgono le considerazioni che di seguito si svolgeranno.

5. g) - Sull'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per non essere stato richiesto l'accertamento della società di fatto-holding e del credito risarcitorio -

Sotto tale preliminare profilo la questione è stata posta dalla difesa dei [redacted]

Si tratta di critica ingenerosa, atteso che nel ricorso di fallimento (ai cui contenuti è ora sufficiente rinviare) specifica trattazione (con articolazione di appositi paragrafi) è stata offerta ai temi della società di fatto (cfr. pagg. 37 e ss.) della holding (cfr. pagg. 41 e ss.), dell'imprenditorialità di fatto fra i soci (cfr. pagg. 50 e ss.), nonché in ordine al credito risarcitorio (cfr. pagg. 46 e ss.), chiedendosi, all'esito di tale accertamento, la dichiarazione di fallimento della società di fatto.

Sul merito, poi, di tali questioni si tornerà in seguito.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 11 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
Ugo Converse

5. h) - La cessazione dell'attività della società di fatto ai sensi dell'art. 10 l.f. - Il recesso dei soci [REDACTED] e [REDACTED] agli effetti di quanto previsto dall'art 147 l. fall. -

La difesa dei [REDACTED] [REDACTED], nonché di [REDACTED] [REDACTED] assume, a conclusione dei propri scritti, che la dichiarazione di fallimento della società di fatto (in seguito anche s.d.f.) risulterebbe impedita dal decorso del termine annuale, decorrente dal 2 maggio 2013 (epoca della dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] in quanto da quel momento anche la "curatela [REDACTED] riconosce che ... la SdiF non opera più".

In realtà, a prescindere dal tema dell'operatività della regola di cui all'art. 10 l. fall. alle società non iscritte nel registro delle imprese, va preso atto che non vi è prova che la s.d.f. abbia cessato da oltre un anno la propria attività e che questa circostanza sia stata resa noti ai terzi.

Vero è, invece, che - come evidenziato dalla curatela del fallimento della [REDACTED] - elementi contrari rispetto a tale presunta cessazione emergono dai contenuti della missiva del 27 agosto 2012 con la quale il Prof.^{re} Avv.^{to} Astolfo Di Amato (difensore della [REDACTED] nella proposta di concordato preventivo) ebbe a trasmettere alla curatela del fallimento della società [REDACTED] "n.10 accordi (ndr del 2 agosto 2012), denominati *Deed of assignment ed un accordo denominato Instrument distribution release and indemnity, predisposti dalla famiglia [REDACTED], volti a mettere a disposizione della procedura fallimentare i beni costituiti nel trust [REDACTED] (parte dei quali sottoscritti in qualità di beneficiari da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (altri, invece, sottoscritti quali legali rappresentanti dei figli minori), nonché dall'atto di devoluzione del 4 giugno 2012 inerente il trust [REDACTED] sottoscritto da [REDACTED] quale disponente e dai predetti [REDACTED] quali beneficiari.*

Ebbene, detti impegni dimostrano - con la forza di un dato testuale - la continuazione, anche dopo il fallimento della società [REDACTED] (e fino ad

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 12 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

Ugo Caracciola

un periodo tale da far ritenere che non sia decorso l'anno rispetto alla dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] di quell'attività finanziaria volta al recupero e al sostegno della società dichiarata fallita, che - come sia avrà modo di chiarire in seguito - costituisce uno dei segni tangibili della ritenuta s.d.f.

La difesa di [REDACTED], invece, invoca la previsione dell'art. 147 l.f., sostenendo che essi sarebbero receduti dall'asserita società per effetto degli atti del 12 marzo e del 24 aprile 2012, comunicati alla società, aventi ad oggetto la revoca del loro impegno finanziario assunto a favore della società [REDACTED] nell'ambito della proposta concordataria.

Ebbene, l'argomento in rassegna non può proprio ricevere seguito per plurimi motivi, il più liquido dei quali è costituito dal rilievo secondo cui nessuna prova è stata allegata ed offerta circa la conoscenza di tale circostanza (notificata all'amministratore della [REDACTED] da parte di tutti i creditori di tale società).

6. - La sentenza reclamata -

La pronuncia impugnata ha premesso che gli elementi processuali offerti dalla curatela precedente hanno già ricevuto positivo riscontro in ordine alla ricostruzione di una s.d.f. composta dai suindicati reclamanti da parte di due decisioni rese a fronte della richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni degli odierni ricorrenti.

Ha, quindi, riconosciuto che effettivamente "il fallimento della [REDACTED] rappresenti il frutto di una gestione della società fallita ascrivibile ad un centro decisionale unitario riconducibile alle tre famiglie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] nella persona degli odierni resistenti, benché celato da complessi intrecci societari e non solo".

Nello specifico, sulla scorta della documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, posta a base dell'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata del 12 luglio 2012 (applicativa della

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 13 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

64
Supplicazioni

misura cautelare custodiale a danno dei reclamanti), nonché di quella recuperata nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare e fallimentare, il Tribunale ha ritenuto che gli attuali ricorrenti "hanno agito in nome proprio, avendo sempre considerato le società, italiane ed estere, del [redacted] e quindi i loro beni e i rispettivi patrimoni, propri e dei familiari, un unicum indistinto, da gestire al di fuori delle regole societarie".

A tale conclusione il primo giudice perviene considerando tali elementi:

- la "costituzione della [redacted] e dei molteplici soggetti giuridici facenti capo alle tre famiglie [redacted];
- la "raccolta abusiva del risparmio operata alla luce del sole per decenni, che ha visto quali soggetti decisionali sia i componenti della prima generazione che della seconda generazione". Giova sul punto precisare che la cd. prima generazione risulta costituita da [redacted] (deceduto il 9 maggio 2012), dal suo coniuge [redacted] nonché da [redacted] e [redacted] quest'ultima coniuge di [redacted] fondatore storico insieme a [redacted] e [redacted] della [redacted] (deceduto nel 1994); la seconda generazione è invece rappresentata (per quel che rileva nel presente procedimento) dai figli [redacted] e [redacted];
- lo "svuotamento della [redacted] spa e del trasferimento degli attivi patrimoniali a società fiduciarie, tutte riferibili al [redacted]";
- gli "atti di impegno personali collegati alla domanda di concordato";
- la "valenza del contenuto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, proposto da [redacted];
- le "operazioni poste in essere da [redacted]".

Questi i passaggi argomentativi della sentenza reclamata, che si suddividono, per ragioni di ordine logico-giuridico, nei sotto paragrafi

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 14 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

uplacchia

che seguono.

6.a) - La [redacted] la costituzione di varie società e trust e lo svuotamento patrimoniale della [redacted] a favore di compagini (sociali e non) facenti capo alla cd. seconda generazione -

Il Tribunale ha ricostruito la storia della [redacted] (costituita - come detto - nell'anno 1969 dai tre soci [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]), avente originariamente ad oggetto l'attività di trasporto marittimo di merci (inizialmente praticato a mezzo di noleggio a terzi di navi di proprietà) a cui si è accompagnata, dal 1989 in poi, anche l'attività immobiliare.

Dal 2004, tuttavia, *"le tre famiglie iniziano una serie di operazioni straordinarie, costituendo una miriade di società, sia all'estero che in Italia, riconducibili ai soci fondatori della [redacted] ed ai loro figli"*, le quali secondo la prospettazione del P.M. e del GIP, condivisa dal Tribunale, *"hanno avuto lo scopo di svuotare il patrimonio della [redacted] trasferendolo a società fiduciarie da loro controllate, realizzando il passaggio dell'attivo patrimoniale societario della [redacted] alla seconda generazione, residuando alla fallita solo un enorme passivo"* (così pag. 8 della pronuncia).

La pronuncia impugnata passa a rassegna le varie operazioni, talune delle quali (in quanto mero riassetto delle partecipazioni originarie tra i medesimi soci) considerate neutre, ponendo comunque in evidenza che esse hanno *"avuto il fine di creare un complesso intreccio societario volto a nascondere la reale proprietà dei beni e degli utili che man mano che sono stati sottratti alla [redacted] e distribuiti nelle varie società-schermo, così come la costituzione dei vari trusts hanno rappresentato un mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni dei creditori e di terzi, comprese quelle erariali"* (cf. pagg. 12 e 13 della sentenza cit).

In particolare, il giudice di prime cure ha sottolineato che *"tale attività di svuotamento della fallita [redacted] e di distrazione dell'attivo societario ha avuto l'ulteriore e principale fine di mettere al riparo le ricchezze della società*

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 15 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

Regalaccia

dell'enorme passivo creato nella [redacted] dalla parallela attività di raccolta abusiva del risparmio, sempre posta in essere dalle tre famiglie, così eludendo le ragioni creditorie dei risparmiatori" (cfr. pag. 13 della sentenza cit).

Nello specifico, poi, il giudice di prima istanza ha considerato che le "operazioni su menzionate poste in essere nel 2005, nel 2008 e nel 2011, anche per la loro importanza non rappresentano operazioni isolate, laddove sono state compiute in un arco temporale estremamente ampio" (sempre pag. 13 della sentenza cit)..

Si tratta delle operazioni con cui:

- "il 05.05.2005 la [redacted] viene privata della sua flotta" attraverso una complessa operazione in base alla quale la [redacted] s.p.a. (socio unico di [redacted] ebbe a costituire la [redacted] [redacted] interamente partecipata da [redacted] cui conferiva il ramo di azienda della medesima [redacted] avente ad oggetto undici navi per poi cedere in data 28 giugno 2005 l'intera partecipazione posseduta nella [redacted] [redacted] alla società [redacted] [redacted] a sua volta controllata da tre trusts ([redacted] [redacted] e [redacted]) i cui disponenti sono risultanti essere i rappresentanti della seconda generazione delle tre famiglie [redacted] [redacted] e [redacted]
- in data 16 aprile 2008 la [redacted] [redacted] (società riferibile alla prima generazione e controllante la [redacted] ebbe a concedere alla società lussemburghese [redacted] [redacted] [redacted] (società riferibile alla seconda generazione e controllante la [redacted] [redacted]) una opzione di vendita per l'acquisto della società [redacted] [redacted] (che deteneva [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e, tramite questa, la [redacted] così consentendo, di fatto, il passaggio ai membri della seconda generazione della [redacted]
- "in data 18 novembre 2011 la [redacted] viene privata delle ultime sue due navi in quanto conferisce alla [redacted] (altra società da essa

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 16 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



interamente posseduta e costituita il 19 ottobre 2011) il ramo d'azienda di cui facevano parte le due unità navali acquistate nel 2006 (ossia dopo il conferimento del ramo d'azienda costituito dalle undici navi)" per poi cedere (la [redacted] "tutta la quota di partecipazione nella [redacted] alla [redacted]"

Il Tribunale ha ritenuto dette operazioni "manifestazioni di un unico disegno finalizzato a svuotare gli assets produttivi della società fallita trasferendo gli stessi ai membri della nuova generazione. Questi ultimi, partecipando in prima persona alle predette operazioni e divenendone, sia pure per il tramite di schermi societari, gli effettivi beneficiari, hanno esercitato abusivamente il potere di eterodirezione e coordinamento" (ancora pag. 13 della sentenza).

6. b) - L'attività di raccolta abusiva del risparmio -

Il Tribunale ha riconosciuto che dalle indagini svolte in sede penale, occasionate dalle denunce-querelle pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata a partire dal mese di luglio 2012 "è emerso che sia la prima che la seconda generazione delle famiglie [redacted], [redacted] e [redacted] hanno organizzato e gestito una enorme attività di raccolta abusiva del risparmio, realizzata mediante l'emissione di titoli obbligazionari al portatore, rappresentate da titoli cartacei formalmente rilasciati dalla [redacted], ma non riportate nei bilanci di quest'ultima" (v. pag. 13 della pronuncia) .

In particolare il primo giudice ha evidenziato che "il collocamento di titoli al portatore tra il pubblico dei risparmiatori avveniva negli uffici della [redacted] ... da parte di [redacted] e dei soggetti della prima e della seconda generazione [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted] e da [redacted] che incassavano le somme versate dai soggetti che intendevano investire il loro denaro e, tuttavia, le movimentazioni contabili relative a tali prestiti transitavano su conti personali di [redacted] e non su quelli della società" (cfr. pag. 14 della sentenza).

Prosegue il giudice a quo, ponendo in rilievo che "sempre dalle indagini è emerso che i componenti della prima e seconda generazione sopra indicati

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 17 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

impartivano direttive ed istruzioni agli impiegati ed assumevano le decisioni in ordine alla irregolare raccolta di denaro, come si evince dalle SIT" di numerosi (ed analiticamente indicati) soggetti sentiti nel corso delle indagini penali, nonché dalle denunce-querelle degli investitori pure nominativamente indicati.

Sul punto la sentenza impugnata aggiunge che "il coinvolgimento diretto della prima e della seconda generazione si concretizza non solo nella fase raccolta diretta del credito, ma anche in quella della liquidazione degli interessi maturati sui titoli collocati presso il pubblico nonché in quella relativa all'estinzione che veniva gestita da [redacted], la quale provvedeva ad acquistare il titolo da liquidare e successivamente a immetterlo di nuovo in circolazione" (cfr. pag. 14 della pronuncia in rassegna).

Il tutto - a dire del primo giudice - secondo un'organizzazione che "evidenzia un livello decisionale ed operativo riconducibile ai componenti della prima e della seconda generazione, i quali agivano in qualità di amministratori di fatto del gruppo [redacted] raccogliendo abusivamente credito presso il pubblico nella misura, stimata in sede di indagini penali, di circa 650 milioni di euro, come confermato nella domanda di concordato preventivo della società [redacted]

Non solo. A giudizio del Tribunale "la presenza della prima e della seconda generazione nella raccolta abusiva del risparmio è stata confermata anche nella fase patologica determinatasi tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, periodo in cui numerosi obbligazioni hanno iniziato ad affluire presso sedi della società ed in altri luoghi ad essa riferibili, chiedendo la liquidazione dei titoli", segnalando sul punto che "in questa fase di crisi, spicca il ruolo centrale del gruppo [redacted] ossia [redacted] e [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] che cercano di tranquillizzare i risparmiatori, assicurandoli che avrebbero messo a disposizione i propri beni per restituire le somme investite nei titoli e quanto loro spettante" (v. pag. 15 della sentenza).

6. c) - La sussistenza di una società di fatto in holding avente ad oggetto l'attività di eterodirezione della società [redacted] e delle altre società

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 18 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

N. Caporali

del Gruppo, quale esercizio tipico di un'attività di impresa in perfetta visibilità da parte delle persone fisiche, svolta da unico centro decisionale corrispondente alla prima ed alla seconda generazione delle tre famiglie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] -

La rubrica che precede costituisce la sintesi verbale del nucleo concettuale su cui riposa la *ratio decidendi* della pronuncia reclamata (lungamente sviluppata da pagina n. 15 a pagina n. 40).

In sintesi, riordinando il contenuto della decisione in esame, ben noto alle parti, va posto in evidenza che il primo giudice, richiamando i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per l'identificazione di una *holding* "che si presenta come società di fatto", ha ritenuto che:

- "... la prima e la seconda generazione delle famiglie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno operato in sintonia decisionale e con unità di intenti, strumentalizzando ad esclusivo beneficio personale un numero abnorme di strutture societarie, al fine di travasare dalla fallita [REDACTED] ad altre entità ed un'ultima analisi a sé stessi, ossia dalla prima alla seconda generazione, le risorse e gli attivi patrimoniali della società fallita, lasciando in capo a quest'ultima esclusivamente una passività sproporzionata e, in definitiva, la [REDACTED] al pari delle altre società del <<Gruppo>> erano eterodirette da un unico centro decisionale, corrispondente alle famiglie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]..." (così a pag. 15 della sentenza);

- "sulla scorta della ricostruzione in fatto dell'attività posta in essere dalle famiglie [REDACTED] e [REDACTED] e delle premesse svolte in diritto può trarsi come conclusione l'affermazione dell'esistenza di una *holding di fatto* tra i membri delle suddette famiglie di prima e seconda generazione" (così a pag. 21 della sentenza).

Gli elementi probatori in base ai quali il primo giudice è pervenuto alla suddetta decisione sono i seguenti:

- le sommarie informazioni rese in sede di indagine da una serie di soggetti informati, nonché dalle denunce-querelle, da cui è emerso che il complessivo programma di riassetto societario era stato

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 19 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

61

Supplicata

condiviso da tutti i ricorrenti, che essi hanno partecipato alla raccolta abusiva del risparmio (informandosi sull'andamento delle operazioni, impartendo direttive ed istruzioni agli impiegati, interagendo con i risparmiatori) e si sono prodigati nel tranquillizzare i risparmiatori "a fronte dell'aggressione della folla inferocita di investitori", impegnandosi a mettere a disposizione i loro beni personali;

- i contenuti degli accertamenti della Guardia di Finanza da cui sono emerse operazioni poste in essere dal 2004/05 (ossia quelle sopra indicate) riconducibili a comportamenti elusivi realizzati in continuità e volti alla detassazione (o sterilizzazione) dei dividendi dei soci della [REDACTED] e della [REDACTED], nonché al passaggio generazione dell'effettiva proprietà delle società;
- i contenuti della consulenza resa dal dr. *Gianpaolo Marzani*, c.t. del P.M., secondo cui:
 - a) "... tutte le società e/o strumenti giuridici posti a controllo delle società operative e delle loro partecipate siano (sono) detenute nella stessa misura dai tre soci fondatori e/o soggetto a loro riconducibili";
 - b) svolgono la stessa attività "in locali pressoché attigui";
 - c) pongono in essere "operazioni che denotano un indirizzo imprenditoriale unitario";
 - d) "i soci hanno concesso il loro sostegno finanziario ed hanno favorito operazioni intercompany";
 - e) "è stato utilizzato un nome per generare fiducia ne terzi investitori".

Tutte tali circostanze sono state considerate (dal c.t. del P.M., nel ricorso di fallimento e poi fa Tribunale) idonee ad accreditare l'idea che "il gruppo è detenuto e controllato, ne subisce un effetto dominante, dal coordinamento costituito dai tre soci fondatori e/o soggetti ad essi riconducibile", il tutto secondo la formula della società di fatto organizzata

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 20 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

6

Superiore

al fine della "realizzazione di uno stesso scopo economico", posto che "le partecipazioni dei soci non si limitavano alla percezione dei suoi utili, ma al totale coordinamento delle differenti attività del Gruppo" (così a pag. 28 della sentenza reclamata, che riproduce il contenuto del citato perito del P.M.);

- i contenuti della proposta concordataria avanzata dalla [REDACTED] nella quale tutti gli odierni reclamanti hanno assunto l'impegno economico di sostenere il fabbisogno concordatario della società, mettendo a disposizione liquidità e beni personali, dimostrando di poter disporre anche di beni appartenenti a soggetti formalmente terzi o di poterli far disporre da parte di tali società e trustee;
- i contenuti degli undici accordi (dieci *deed of assignment* ed uno denominato *Instrument of distribution release and idennity*) diretti a mettere a disposizione della procedura fallimentare i beni costituiti nei trustee [REDACTED] e [REDACTED];
- i contenuti di natura confessoria di cui al reclamo proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento della [REDACTED] secondo cui dopo il decesso di [REDACTED] [REDACTED] "il suo posto nella direzione dell'azienda è stato assunto dai figli [REDACTED] e [REDACTED]", esponendo che "dal 5 maggio al 21 luglio 2005 si sono compiuti i passaggi di una trasformazione finanziaria al termine della quale euro 141.620.000 ... costituente parte del patrimonio della [REDACTED] sono stati trasferiti nella disponibilità di una società anonima sempre riferibile alle famiglie dei soci fondatori. Peraltro, in diretta connessione causale e temporale con la predetta transazione, è stata creata una costellazione di società sia di diritto italiano che estero poste sempre sotto la direzione e il controllo dei tre gruppi Familiari [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. pag. 26 della sentenza);
- "dalle operazioni di trasferimento fondi e bonifici posti in essere da [REDACTED] [REDACTED] (vedova del [REDACTED]) tra il 2006 ed il 2009 in

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 21 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

61

ref. concorsiva

favore di [redacted] (cfr. pag. 25 della pronuncia reclamata).

6.d) La legittimazione della Curatela del fallimento della società [redacted] il credito risarcitorio ex art. 2497 c.c. e l'insolvenza della società di fatto.

Il Tribunale ha ritenuto la curatela del fallimento della società [redacted] società eterodiretta, legittimata "a far valere il credito maturato in capo alla società stessa ed ai suoi creditori per ottenere il risarcimento dei danni arrecati al suo patrimonio, quanto meno nei limiti in cui lo stesso è risultato insufficiente alla integrale soddisfazione dei debiti sociali a causa della abusiva gestione operata dalla società controllante" (così a pag. 40 della sentenza).

Ha considerato, quindi, che, ai fini della proposizione del ricorso di fallimento, il credito posto a base di detta iniziativa non deve essere sancito da sentenza definitiva, essendo sufficiente che esso si prospetti "in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo" (pag. 41 della pronuncia).

Per tale via, il primo giudice ha dato atto che "il credito vantato dalla [redacted] è rappresentato, secondo quanto prospettato dalla Curatela, da circa 800 milioni di euro pari al valore dei titoli obbligazionari messi abusivamente in circolazione dal [redacted]. In virtù di tale credito è stato dichiarato il fallimento della [redacted] società eterodiretta, e determinatosi proprio in virtù del comportamento illegittimo e dannoso della controllante società di fatto" (sempre pag. 41 della sentenza).

Sul versante, infine, dell'insolvenza, il Tribunale ha posto in evidenza che a fronte di tale passivo "il patrimonio messo a disposizione dalle famiglie [redacted], [redacted] e [redacted] come si evince dalla proposta di concordato, solo in via presuntiva può essere effettivamente considerato pari ad 81 milioni di euro, consistenza, non solo indimostrata, ma comunque non nella piena e diretta disponibilità della società di fatto" ed in ogni caso ritenuta insufficiente rispetto al presumibile passivo.

Questi, dunque, gli argomenti spesi dal primo giudice.

Sulle ragioni dei vari reclami e delle difese svolte dalle due curatele

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 22 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

6

Uff. Curatela

valgono le riflessioni che seguono.

7. - La società di fatto e l'holding -

La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla fondamentale e nota pronuncia n. 1432 del 1990 ha ricostruito la fattispecie dell'*holding* (personale o societaria), intesa come impresa commerciale avente ad oggetto l'attività di direzione e di coordinamento di un gruppo di imprese cui sia funzionalizzato l'esercizio dei poteri derivanti dal possesso di uno o più pacchetti azionari (sia essa svolta da una società di capitali, da una persona fisica o da una società di fatto), richiedendo quali requisiti qualificanti detta struttura non solo quelli usualmente intesi dell'"organizzazione" e della "professionalità", ma anche l'agire in nome dell'esercente in termini astrattamente idonei a far conseguire al gruppo vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli acquisibili in mancanza dell'opera di coordinamento, postulando, quindi, come necessari sia la spendita del nome che l'esercizio di un'attività che crei un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate (cfr. per l'appunto Cass. 1432/90, cui si sono allineate Cass. 12113/02 e Cass. 372/03).

In tale direzione, dunque, la lezione - per così dire classica - va nel senso della necessaria riscontrabilità nel fenomeno in esame dei requisiti della spendita del nome (inteso come l'agire in nome proprio), della organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto alle singole società, nonché della cd. economicità aggiuntiva (ovvero come produzione di un *plus* valore dovuto all'attività di direzione e controllo).

Per vero, un'impostazione meno ingessata dal rigore dei criteri sopra indicati si rinviene chiaramente nel recente approdo della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto corretta l'identificazione di una società di fatto in *holding* operativa in un'ipotesi nella quale più società di capitali, svolgenti la medesima attività ed in locali parzialmente coincidenti e con la medesima organizzazione imprenditoriale attività, erano in vario

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 23 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

modo partecipate dai medesimi soci, la loro amministrazione faceva capo agli stessi o ai loro stretti familiari e le operazioni poste in essere denotavano un indirizzo imprenditoriale unitario, mentre i soci avevano finanziato e sorretto con garanzie personali l'attività di dette società in modo stabile e continuativo, spendendo il proprio nome nell'assumere siffatti impegni, in modo da ingenerare anche nei terzi la sicura convinzione di un vincolo sociale tra loro (cfr. Cass. 23344/10).

Nello specifico, con detta pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che *"l'accertata unitarietà operativa delle tre società di capitali, pur se formalmente distinte e dotate di autonoma personalità giuridica, giustifica la conclusione secondo cui le relative partecipazioni, facenti capo ad una compagine familiare alla quale anche l'amministrazione di dette società risultava in vario modo affidata, erano destinate a realizzare un medesimo scopo economico; ed è appunto la medesimezza di tale scopo a far comprendere, per un verso, come alle suindicate partecipazioni non corrispondesse nei rispettivi titolari un atteggiamento di mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle summenzionate società, bensì un'attiva opera di coordinamento dell'attività delle stesse, e, per altro verso, come l'intera organizzazione presupponesse necessariamente un'intesa, a scopo economico, tra i diversi familiari ai quali quelle partecipazioni erano intestate e ad uno dei quali era stato anche confidato un ruolo preponderante nell'amministrazione delle società".*

Non erano dunque indispensabili ulteriori approfondimenti di motivazione, ai fini della decisione sulla questione controversa: né in ordine alla struttura partecipativa del gruppo d'impresa delle quali s'è detto, né in ordine agli elementi da cui desumere l'esistenza della società di fatto holding, né in ordine all'organizzazione della stessa (coincidente con quella delle tre società coordinate), né in ordine alla sua esteriorizzazione, essendo a tal fine sufficiente l'individuazione anche soltanto di un'attività negoziale posta in essere in nome proprio da uno qualsiasi dei soci di fatto, ma chiaramente percepibile dai terzi come riferita alla società" (cfr., in argomento, Cass. n. 13954 del 1999)" (così Cass. 23344/10 cit.).

Seguendo tale ultima impostazione, dunque, che per vero si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, ciò che davvero conta ai fini che

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 24 di 63

sentenza

Società di fatto composta da

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società
M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

61

negotium

interessano è l'unitarietà operativa delle società e la sussistenza di un medesimo scopo economico da esse complessivamente perseguito.

Irrilevante, a tal fine, diventa la struttura partecipativa del gruppo, mentre risulta del tutto svalutato l'elemento dell'organizzazione strumentale, ritenuta ben possibile essere solo coincidente con quella delle società eterodirette.

Allo stesso modo, l'insegnamento del giudice di legittimità avverte che, nel delineato contesto, non sono "indispensabili ulteriori approfondimenti di motivazione ... in ordine agli elementi da cui desumere l'esistenza della società di fatto holding (cfr. Cass. 23344/10 cit.)

Ridimensionato è, invece, il requisito della spendita del nome, declinato quale mera "esteriorizzazione", individuabile in qualsiasi compimento di attività negoziale posta in essere da uno solo dei componenti il sodalizio irregolare in nome proprio, percepita dai terzi come riferita alla società di fatto.

Ebbene, non va taciuto sul punto - per riprendere una notazione pure segnalata dalla difesa della curatela della società [REDACTED] - che ai fini del riconoscimento dell'holding societaria (cospicua dottrina e) parte della giurisprudenza di merito ritiene non necessaria la spendita del nome (cfr. App. Ancona, 5.3.2010, in *Giur. comm.*, 2011, II, 643; Trib. Ancona, 10.8.2009, *ivi*, 633; Trib. Padova, 2.11.2001, in *Società*, 2002, 893; Trib. Napoli, 4.10.2000, in *Dir. e giur.*, 2000, 308; Trib. Messina, 11.1.1997, in *Dir. fall.*, 1997, II, 588; Trib. Napoli, 17.7.1996, in *Fallimento*, 1997, 103; Trib. Foggia, 5.7.1986, in *Dir. fall.*, 1986, II, 729).

In effetti, par lecito dubitare che nella fattispecie in esame, qualificata da una ricostruzione della vicenda e della medesima legittimazione della curatela procedente ai sensi dell'art. 2497 c.c., possa considerarsi la spendita del nome della società di fatto quale elemento indefettibile dell'ipotesi in rassegna.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 25 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69

negotium

E ciò, per vari ordini di motivi.

Ricerca l'esteriorizzazione dell'attività di coordinamento e di direzione in chi ha inteso avvalersi delle società costituite per farle operare come strumenti strategici per la realizzazione di un interesse sovradimensionato ai singoli enti costituisce operazione assai spesso non corrispondente alle realtà fattuale nella quale tale attività viene - di regola e volutamente - esercitata nei rapporti interni non essendovi bisogno alcuno di renderla nota.

Come lucidamente osservato in dottrina, infatti, la cd. direzione strategica non si traduce in attività negoziale, ma in un'attività propedeutica a questa, attraverso l'influenza assembleare o semplici direttive agli amministrati delle società eterodirette.

In tale direzione la medesima dottrina ha condivisibilmente osservato che la prescindibilità da una spendita del nome è giustificata dal rilievo secondo cui, nella logica dell'art. 2497 c.c., ciò che rileva non è l'imputazione diretta od indiretta degli atti di impresa, ma il dato fattuale, o giuridico, del governo della condotta unitaria.

La previsione novellata dell'art. 2497 c.c. è, infatti, espressione del principio secondo cui la conservazione del beneficio della responsabilità limitata è condizionata dal rispetto delle regole codistiche e di principi che governano il diritto societario, poste a presidio della separazione patrimoniale tra socio e società nel senso di consentire al socio - che rispetta tali regole - di evitare la commistione delle proprie obbligazioni con quelle della società partecipata.

E non solo.

Come segnalato da (altra) recente e puntuale dottrina, la previsione dell'art. 2497 c.c. qualifica una chiara responsabilità di natura risarcitoria e non invece un'ipotesi di responsabilità patrimoniale anche per le obbligazioni delle società del gruppo; in altre parole, la suddetta azione di responsabilità è diretta al ristoro dei danni arrecati dall'attività

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 26 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69

negotiorum

di direzione abusiva ai soci e ai creditori delle società dirette e coordinate e non ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni contratte in nome di queste ultime.

In tali termini, del resto, (o meglio anche in tali termini) il credito posto a base dell'iniziativa fallimentare è stato inteso dalla curatela precedente.

E se così è, va allora riconosciuto che non può porsi il problema di spendita del nome, atteso che tale requisito - come ben chiarito da tale dottrina - assume rilevanza soltanto per le obbligazioni cd. "volontarie", assunte cioè in base ad un'attività negoziale e non anche per quelle cd. "involontarie", quali sono per loro natura le obbligazioni risarcitorie, nella specie integrate dalla violazione di doveri di comportamento che hanno cagionato un danno patrimoniale alle società eterodirette e di riflesso ai creditori delle società medesime.

Alla luce delle considerazioni svolte, il percorso che segue è diretto a verificare se gli elementi di prova raccolti forniscano dimostrazione adeguata circa la ricorrenza della contestata *holding* societaria, valutando altresì se essi diano comunque conto di una spendita del nome, della sussistenza di una organizzazione professionale e della cd. economicità aggiuntiva.

8. - La sussistenza di una *holding* societaria avente ad oggetto l'attività di eterodirezione (abusiva) del cd. [REDACTED]

L'analisi che segue è diretta a verificare la sussistenza di una *holding* societaria, avente ad oggetto l'attività di eterodirezione del [REDACTED], applicando i suindicati criteri da ultimo affermati dalla Suprema Corte (Cass. 23344/10 cit.).

Una positiva valutazione circa la ricorrenza dell'ipotesi contestata e ritenuta dal primo giudice passa, dunque, attraverso l'individuazione di quella unitarietà operativa tra le società, che costituisce, alla fine, l'elemento indefettibile della fattispecie in rassegna, da questo potendo

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 27 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

negotiorum

desumersi la ricorrenza di un medesimo scopo economico, il quale - secondo la riportata lezione della Suprema Corte - dimostra che alle varie partecipazioni non corrisponde, in realtà, nei rispettivi titolari un atteggiamento di mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle summenzionate società', cogliendosi, invece, in dette partecipazioni lo strumento per l'opera di coordinamento delle attività.

A giudizio della Corte le risultanze raccolte, complessivamente considerate, forniscono adeguati elementi di convincimento in ordine alla sussistenza di una unitarietà operativa delle varie società, tracciabile su vari livelli, corrispondenti allo sviluppo della vicenda in esame.

8. a) - L'unitarietà d'origine e l'eterodirezione delle società: la sussistenza di un centro direttivo, unitario e sovraordinato a base della costituzione delle varie società; l'eterodirezione ed il coordinamento operativo di esse -

Costituisce circostanza di fatto documentata e pacifica tra le parti la costituzione a partire dall'anno 2004 di una serie di società, italiane ed estere, nonché di trustee, direttamente o indirettamente riconducibili alle cd. tre famiglie [REDACTED] e [REDACTED]

È superfluo indugiare sulla indicazione delle singole società o trustee, mentre va dato conto che una rappresentazione immediatamente intelligibile di tale vera e propria costellazione societaria è stata fornita attraverso la riproduzione grafica di essa prodotta dalla curatela precedente, nonché dalla difesa dei [REDACTED] la cui visione (a cui si rimanda) meglio di qualsiasi argomento descrive lo scenografico assetto societario realizzatosi.

Non può sul punto non convenirsi con quanto osservato dalla difesa della curatela della società [REDACTED] secondo cui *"la mirabile scenografia dell'organizzazione di una molteplicità di società, società fiduciare e trust non sia dipesa da un 'grande vecchio' (per vero ipotesi mai adombrata nelle difese dei reclamanti che hanno cercato di attribuire ad altri - fra loro - le responsabilità*

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 28 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

6
M. G. Conca

gestorie) ma da una precisa volontà dei componenti le famiglie [redacted] e [redacted] di organizzare un gruppo ...".

Di tanto, pervero, non può proprio aversi dubbio già solo considerando che tale complessa, variegata ed articolata galassia societaria presuppone, unitamente all'idea che l'ha concepita, necessariamente l'accordo o l'intesa, a scopo economico, tra i vari componenti delle famiglie che vi hanno partecipato.

In ogni caso, ove non già reso evidente dalla stessa composizione sociale delle varie società e dalla disponibilità dei trustee in capo ad esponenti delle due generazioni (ma anche della terza, cfr. i deed of assignment sottoscritti dai genitori di [redacted], [redacted] ed [redacted]) delle tre famiglie, molteplici risultano le tracce di tale unitaria direzione.

Di essa, infatti, vi è diretto riscontro nelle dichiarazioni rese in data 29 maggio 2012 (in sede di indagine penale e riportate in virgoletto a pag. 144 dell'ordinanza del 12 luglio 2012 del GIP del Tribunale di Torre Annunziata) da [redacted] (amministratore unico della [redacted] [redacted] sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2004) secondo il quale:

- "l'operazione di vendita delle partecipazioni societarie dalla [redacted] alla [redacted] avvenuta in data 27 dicembre 2006 costituisce uno dei vari atti del processo di 'riorganizzazione societaria' del gruppo imprenditoriale [redacted] iniziato nel 2004 con la nascita della stessa [redacted] e continuato nel 2005 con il conferimento della flotta di proprietà alla neocostituita [redacted] da parte della [redacted]. L'intero progetto di riorganizzazione aziendale è stato deciso e condiviso dai rappresentanti delle tre famiglie fondatrici ovvero [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted]

Dunque, l'obiettivo sussistenza di una complessa articolazione societaria, riconducibile alle cd. tre famiglie della prima e della seconda generazione ed operante nel medesimo settore commerciale (trasposto marittimo, immobiliare e finanziario), in uno alla predetta dichiarazione

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 29 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

6

negotiorie

che lega la predisposizione di tale apparato ad una precisa scelta strategica dei predetti esponenti delle tre famiglie, già delinea compiutamente la ricorrenza, si dall'origine, di un centro decisionale e direttivo, unitario e sovraordinato rispetto alle singole articolazioni societarie, utilizzate come meri strumenti operativi per l'attuazione di programmi concepiti altrove ed a monte.

Chiarissimo, se non testuale, in tal senso è il contenuto della scrittura del 1° dicembre 2004 intercorsa tra [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella quale (modificando un preliminare di cessione di azioni della [REDACTED] in cessione di azioni della [REDACTED] [REDACTED]) premettono che l'operazione è eseguita "in esecuzione di un piano di riorganizzazione societario del gruppo".

Tale unitarietà emerge, con assoluta chiarezza, anche sul piano della concreta operatività delle società in termini propri di un'attività di eterodirezione e di coordinamento delle varie società, come ben rappresentato dal menzionato [REDACTED] (amministratore della [REDACTED]) secondo cui:

- "nell'adempire i miei doveri di amministratore della società controllante la [REDACTED], mi sono sempre relazionato con i fratelli [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per quanto concerne l'omonima famiglia [REDACTED] con il [REDACTED] [REDACTED] e con [REDACTED] [REDACTED] per quanto riguarda la famiglia [REDACTED] e con il [REDACTED] [REDACTED] con riferimento alla famiglia [REDACTED]

- È evidente che il processo decisionale avveniva e avviene attraverso l'incontro delle volontà di questi ultimi soggetti ed io come amministratore ho sempre recepito le loro decisioni e mi sono occupato della relativa concreta attuazione. Ad esempio prima che avvenisse il conferimento della flotta dalla [REDACTED] controllata dalla [REDACTED], alla [REDACTED] fu emessa dalla Deiuemar Holding una delibera programmatica in cui era prevista questa operazione nell'ambito di una più ampia organizzazione societaria.

- Nel caso di specie all'assemblea dei soci parteciparono le tre società

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 30 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

69

Ugocavalli

fiduciarie rappresentate dai soggetti delegati [REDACTED]

- Ovviamente la decisione che venne poi riversata nel verbale assembleare era già stata presa dai predetti soggetti ed io la recepii. Devo dire che prima che la decisione venisse formalizzata nell'assemblea vi erano state lunghe discussioni alle quali avevano preso parte sia la vecchia che la nuova generazione, rappresentata quest'ultima dai Fratelli [REDACTED] e da [REDACTED]

Ancora traccia tangibile di una unitaria eterodirezione, proveniente da un centro decisionale distinto e sovraordinato rispetto alle singole società, emerge anche dalle dichiarazioni di [REDACTED], il quale ha riferito di aver "iniziato l'attività di impiegato del gruppo [REDACTED] di essere stato assegnato a vari settori di esso (chartering "alle dirette dipendenze di [REDACTED] [REDACTED] gestione degli immobili della [REDACTED] emissione di obbligazioni), per poi diventare "per qualche mese il legale rappresentante della società [REDACTED]... nata sostanzialmente per evitare che i creditori esteri della [REDACTED] potessero aggredire il patrimonio societario", precisando di aver svolto in detta società un ruolo solo formale (cfr. pagg. 56/58 ord. GIP cit.).

A completare poi, in termini esaustivi, il quadro dimostrativo della menzionata unitarietà funzionale e della eterodirezione delle società concorre l'obiettiva evidenza del nuovo assetto strategico coltivato con le descritte operazioni societarie attraverso le quali la vecchia [REDACTED] divenuta nel tempo proprietaria di una flotta di navi mercantili anche (se non soprattutto) tramite il finanziamento degli investitori privati, dismette tale patrimonio a favore delle altre società ([REDACTED]) partecipate dai soci della nuova generazione delle storiche tre famiglie, concentrando la propria attività sempre nel settore del trasporto marittimo (ma tramite il noleggio di navi), nonché in quello immobiliare e finanziario.

Va aggiunto, infine, a dimostrazione anche della circolarità delle risorse finanziarie tra il gruppo, quanto emerge, in termini chiari, dalla

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 31 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

64

negociazione

dichiarazione di [redacted] richiamata espressamente dalla difesa dei [redacted] su cui ci si soffermerà in seguito (cfr. § 8.b).

La Corte non indugerà, invece, sull'ipotesi distrattiva, pure contestata dalla curatela ricorrente, con conseguenziale assorbimento di tutte le connesse questioni.

Risulta, infatti, sufficiente prendere atto dell'incontrovertibile mutamento dell'assetto strategico impresso, con il citato riassetto organizzativo societario, all'attività della [redacted] ad opera di un centro direttivo, unitario e sovraordinato, nonché esaminare le modalità della raccolta abusiva del risparmio esercitata, in varia misura, dai reclamanti (di cui appresso) per giungere alle conclusioni di cui alla presente decisione.

Tutto ciò, infatti, fornisce adeguato conto dell'effettiva ricorrenza di un'unitarietà operativa e di una eterodirezione funzionale, che si è avvalsa delle dotazioni strumentali e dell'organizzazione complessiva delle singole società, volta al perseguimento di un medesimo scopo economico da parte dei soggetti, soci delle varie società ed appartenenti alla prima come alla seconda generazione delle tre famiglie, che, in varia misura, risultano coinvolti nella vicenda.

8. b). - L'unitaria attività finanziaria di raccolta abusiva del risparmio - La partecipazione dei componenti delle tre famiglie - La circolarità finanziaria -

Come sopra esposto, risulta pacifico che all'esito di tale complessivo riassetto organizzativo l'originaria compagnia di navigazione abbia continuato, tra l'altro, a svolgere la sua attività finanziaria tramite la raccolta di risparmio tra gli investitori mediante prestiti obbligazionari.

E' stato chiarito (sempre dal predetto [redacted] cfr. denuncia-querela del 23 gennaio 2012 riportata a pag. 25 della citata ordinanza del GIP) che "il ricorso a tale strumento di finanziamento, sotto il profilo concettuale, si inquadra in quell'evoluzione del tradizionale istituto dei cd.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 32 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

G

Magagnoli

'carati', tipico del settore navale, mediante il quale l'acquisto delle navi veniva finanziato da più investitori che partecipavano pro quota, definita appunto 'carato', all'acquisto stesso, partecipando in tal modo ai risultati dell'impresa. Più precisamente, con il passaggio all'utilizzo di prestiti obbligazionari la posizione di investitori partecipanti al rischio di impresa diveniva quella di creditori della società".

Sta di fatto che, parallelamente ad un'attività di raccolta del risparmio regolare, si è sviluppata negli anni un rastrellamento di risorse finanziarie in termini abusivi e cioè attraverso l'emissione di obbligazioni, titoli cartacei al portatore a nome della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di cui tuttavia non è stata rinvenuta traccia nei bilanci della società.

Modalità costante di tali irregolari operazioni è la circostanza che il denaro versato dall'investitore non risulta essere transitato sui conti della società [REDACTED] ma depositato su conti personali intestati a [REDACTED] [REDACTED]

La società [REDACTED] come anche i reclamanti (interventuti a sostegno finanziario della proposta di concordato preventivo della menzionata società redatta il 18 aprile 2012) non conoscono il preciso ammontare di tale esposizione debitoria, derivata dall'irregolare raccolta del risparmio, stimata, tuttavia, alla data del 16 aprile 2012, nell'importo di € 685.337.720,00, in via approssimativa ed in base ad un procedimento di ricognizione (cd. censimento) eseguito dalla società poi dichiarata fallita (sulla cui modalità cfr. pag. 30 della proposta di concordato).

Tale enorme passività risulta essere stata, in uno alla crisi del settore dei noli, la causa (per vero prevalente) della crisi finanziaria della [REDACTED] così come rappresentato nella medesima proposta di concordato, che ha poi condotto al suo fallimento.

I contenuti delle sommarie informazioni raccolte in sede di indagine penale, ma anche delle denunce-querelle sporte da taluni investitori ed

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 33 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

M. Nicolosi

ancora dei questionari allegati danno conto che all'attività di raccolta abusiva del risparmio hanno partecipato senz'altro [REDACTED], ma anche [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Giova riportare il contenuto di tali dichiarazioni, nella parte ovviamente più rilevante di esse, perchè la loro lettura restituisce le ragioni del convincimento cui è pervenuto la Corte.

Il riferimento è alle dichiarazioni (ai cui più ampi contenuti si rinvia) rese da:

- [REDACTED], che ha riferito: *"Ad ogni modo è assolutamente pacifico che i proprietari della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sapessero che nelle sedi di via Marconi prima e della II traversa Vitt. Veneto poi veniva raccolto il risparmio di titoli a nome della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; ... nell'anno 2008 iniziai a ricevere le direttive da tutti i membri della [REDACTED] ovvero [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (cfr. pagg. 49/51 ord. GIP cit.);*
- [REDACTED], il quale ha riferito: *" i miei interlocutori nella società erano prevalentemente il [REDACTED] ed il [REDACTED]; dopo aver indicato i rispettivi settori di competenza, ha dichiarato: "ovviamente i 3 settori fra di loro interagiscono, per cui non vi è dubbio che tutti fossero a conoscenza dell'attività di raccolta del risparmio e di emissione di obbligazioni che veniva effettuata presso l'ufficio di traversa via Veneto" (cfr. pagg. 56/57 ord. GIP cit.);*
- [REDACTED], il quale ha dichiarato: *"ritengo che i fratelli [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] probabilmente fossero a conoscenza dell'attività di emissione obbligazionaria fatta a traversa V. Veneto, anche se con me non hanno mai avuto occasione di parlarne: tanto posso dire perchè si trattava di un dato assolutamente notorio" (cfr. pag. 62 ord.*

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 34 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

GIP cit.);

- [REDACTED], che ha affermato: "... ricordo che il problema dell'esistenza di certificati di debito, non contabilizzati, mi fu posto alla fine del 2008 da [REDACTED] e [REDACTED] ... mi dissero che [REDACTED] aveva maturato delle esposizioni debitorie personali rilasciando dei certificati nelle veste di amministratore della [REDACTED] ... che non sapevano quantificare l'ammontare del debito ... " e "che si trattava di un problema risalente visto che la società al momento della sua costituzione e negli anni del suo avviamento, aveva beneficiato di apporti di denaro raccolto presso il pubblico dallo [REDACTED] mi dissero che nel corso degli anni non avevano monitorato le operazioni fatte dallo [REDACTED] e che si erano poi accorti che il debito aveva una notevole entità in quanto vi erano state numerose richieste di restituzione da parte dei risparmiatori. Il [REDACTED] e il [REDACTED] mi dissero che intendevano farsi carico del debito contratto dallo [REDACTED] utilizzando beni personali del [REDACTED] e della [REDACTED] madre de [REDACTED]'. Il dr. [REDACTED] ha poi anche dato conto di una "prassi risalente di finanziare la società al momento della sua costituzione mediante un raccolta non ufficiale di risparmio presso il pubblico" (cfr. pagg. 69/70 della ord. Cit);
- [REDACTED], che ha riferito: "... nell'anno 2010 consegnai i due titoli direttamente nelle mani del capitano [REDACTED] ... notai che sul titolo consegnatomi vi era la firma di mio zio, cioè [REDACTED] chiaramente impressa a timbro mentre sui precedenti titoli in mio possesso vi era sempre la firma di pugno del predetto" (cfr. pag. 82 della citata ord. GIP);
- [REDACTED], che ha riferito: "quando i [REDACTED] mi diedero i soldi gli feci presente che ero intenzionato ad acquistare delle obbligazioni della [REDACTED] Loro mi dissero che era una buona idea in quanto la società era florida; anzi mi dissero che per assicurare alla società maggiore redditività dovevano diversificare gli investimenti e proprio per questo motivo stavano acquistando delle proprietà immobiliari"; ha poi aggiunto che "quando è cominciata l'agitazione degli obbligazionisti si è svolta un'assemblea spontanea" in occasione

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 35 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

6

negotiorum

della quale [redacted] per assicurare tutti i risparmiatori sul fatto che la società era ancora solida, e che lo stesso hotel che ci riceveva era di fatto 'roba nostra', come anche il [redacted] e il nuovo albergo realizzato in Torre del Greco nei pressi degli ex Mulini Marzoli"... In questa circostanza ... era già presente il [redacted] il quale a sua volta arringava la folla degli obbligazionari per calmarla, mostrando a mio avviso piena consapevolezza dei debiti che la società aveva assunto con tutte quelle persone. Anzi, aggiungo ancora che, il [redacted] o una delle persone che hanno preso la parola (c'era [redacted] [redacted] uno dei due figli e qualche dipendente della società) rispose ad una signora che si lamentava dell'avvenuta vendita di due navi alla società [redacted] [redacted] dicendo che anche questa società era di proprietà delle tre famiglie storiche in quanto il nome era l'anagramma delle iniziali [redacted] [redacted] [redacted]' (cfr. pagg. 84, 85 dell'ord. cit.);

- [redacted] (nato a [redacted] i [redacted]), che ha precisato: "mia madre, [redacted] [redacted] quando gli uffici erano nelle due diverse sedi di via [redacted], ha notato la presenza, oltre che dello stesso [redacted] [redacted] anche di altri esponenti delle famiglie, quali ad esempio, i [redacted] [redacted]"; ed ha poi chiarito in ordine alle ragioni dell'acquisto dei titoli: "il fattore più determinante, come detto sopra, era rappresentato dalla solidità e fiducia comprovata e consolidata in circa 40 anni di attività da parte delle famiglie di armatori" (cfr. pag. 114 della cit. ord.);
- [redacted], la quale ha riferito: "circa 4-5 anni fa ... mia madre [redacted], dovendo far fronte a delle impellenti necessità economiche, si recò alla sede di via Tironi per ritirare una parte della somma di denaro investita" e ... "parlò con il [redacted] che ... ci disse di rivolgerci alla figlia [redacted] che effettivamente accolse le nostre richieste" (cfr. pag. 99 della cit. ord.);
- [redacted] il quale ha dato atto che "oltre [redacted] era presente quasi sempre negli uffici anche i [redacted] [redacted] e mi è capitato in qualche occasione di vedere anche in tali uffici la sig.ra

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 36 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
negociazione

██████████ - mi abbiano segnalato di persona o telefonicamente l'arrivo in ufficio di un cliente amico o parente" (cfr. pagg. 118 e 199 ord. cit.).

Nelle denunce-querelle riportate nell'ordinanza del GIP si registrano quelle di ██████████ e di ██████████ i quali danno conto di un incontro avvenuto il 12 aprile con i fratelli ██████████ e riferiscono che questi ultimi "diedero atto di essere ben consapevoli della esistenza delle obbligazioni cd. parallele nel momento in cui uno dei due ebbe a dire: ci siamo svenati per pagare gli interessi in passato" (cfr. pagg. 89 e 93 della citata ordinanza);

Ancora nelle denunce-querelle di ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ si riferisce che "circa cinque o sei anni fa, dopo aver provveduto al rinnovo dei titoli presso la sede di Via Tironi, gli scriventi vennero accompagnati in un'altra stanza dove incontrarono il sig. ██████████ e uno dei fratelli ██████████ in quell'occasione il comandante ██████████ mostrò il plastico di alcune navi, riferendo: sono solo alcune delle navi e cose acquistate con i vostri soldi; in quel frangente il ██████████ venne presentato come colui che si occupava della diversificazione degli investimenti, a lui era affidato il compito di provvedere agli investimenti immobiliari" (cfr. pagg. 95,96 della citata ordinanza).

Sempre nella denuncia-querela riportata nella suindicata ordinanza del GIP la sig.ra ██████████ riferisce di aver "sempre interloquito per il passato con la signora ██████████ ██████████" (cfr. ord. cit. pag. 102).

██████████, invece, in altra denuncia-querela afferma che ".. spesso gli interessi venivano corrisposti direttamente dai Sigg. ██████████ e ██████████. Successivamente, quando la sede fu spostata alla via Marconi (Torre del Greco) a volte gli interessi venivano elargiti dalla Sig.ra ██████████ e dalla figlia del Sig. ██████████" (cfr. ord. cit. pag. 107).

Inoltre, ██████████ (nato il 13.12.1959) nella sua denuncia

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 38 di 63

sentenza

Società di fatto composta da ██████████
██████████
██████████

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ██████████
██████████ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

G

negotiale

riferisce che "negli anni passati era molto frequente incontrare negli uffici preposti lo stesso capitano [redacted] e altri membri delle famiglie; ci fu un periodo, quando l'ufficio era in via Marconi, in cui alle operazioni tecniche erano addetti alcuni stessi membri delle famiglie, i più giovani; in particolare potevo riconoscere direttamente [redacted] e [redacted] di altri membri più giovani non avevo una conoscenza diretta, e non posso certificarne la presenza, ma sapevo che erano presenti esponenti dei [redacted] (cfr. pag. 110 della citata ord.).

Ulteriori elementi emergono poi dalla documentazione prodotta dalla curatele ricorrente (cfr. doc. 9).

Si tratta delle dichiarazioni rese da:

- [redacted] (cfr. dichiarazione del 5 aprile 2012) in cui dà atto di aver contattato nel mese di aprile 2009 per un iniziale investimento di € 15.000,00 "... il signor [redacted] amico di infanzia, per chiedergli dettagli in merito. Quest'ultimo mi consigliò di emettere un assegno a nome di [redacted] e di andarlo a consegnare presso gli uffici della ditta in via Vittorio Veneto e di contattare il signor [redacted] responsabile delle trascrizioni. L'operazione si ripeté nel marzo del 2011 e il dichiarante riferisce che "consegnai, brevi mani, il vecchio titolo, unitamente all'assegno di 70.000,00 €, direttamente al signor [redacted] presso un ufficio della [redacted] in via Guglielmo Marconi, ricevendo dalle sue mani il nuovo titolo della [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] all'uopo precostituito, ricevendo un unico titolo pari ad € 85.000,00" (cfr. doc. 9.1);
- [redacted] nel questionario compilato riferisce di aver "trattato con la signora [redacted] la sig.ra [redacted] [redacted] (cfr. doc. 9.2);
- [redacted] nel questionario compilato riferisce che "i soggetti referenti negli anni sono stati [redacted] [redacted]

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

ingegneriale

██████████..." (cfr. doc. 9.3);

- ██████████ cita nel suo questionario ██████████ e ██████████ quali soggetti che rilasciavano le obbligazioni (cfr. doc. 9.6);
- ██████████ il quale nel suo questionario dà conto di aver trattato con il capitano ██████████ il capitano ██████████ con ██████████ e anche con i dipendenti.

Sulla valenza dimostrativa di tali cd. prove atipiche la difesa dei ██████████ si è soffermata, negando, in punto di diritto, che esse "possano fondare da sole o unitamente ad altre fonti di prova omologhe, la decisione del giudice circa la verità o meno di determinati fatti" (così pag. 10 del reclamo).

Nondimeno, la stessa difesa richiama la pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte, assumendo che "è riconosciuto valore meramente indiziario alle prove atipiche che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati acquisiti al processo" (Cass. s.u., 23 giugno 2010, n. 15169, in Giust. Civi., n. 10/2010, 2156)" (cfr. pag. 14 del reclamo).

Ebbene, non si dubita di tale principio, ribadito da Cass. 2168/2013 (richiamata dalla difesa della curatela ricorrente) secondo cui, in definitiva, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come, sia pure in parte, nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.

In particolare, non si dubita affatto del diritto della difesa dei ██████████ di coltivare nel presente procedimento il proprio diritto alla prova.

Senonchè, l'esame dell'articolato testimoniale a tal riguardo

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

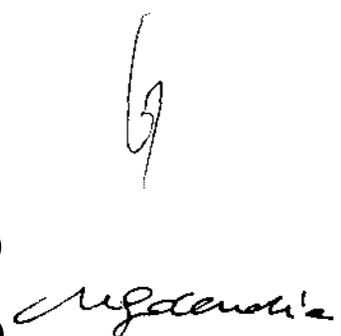
Pagina 40 di 63

sentenza

Società di fatto composta da ██████████
██████████
██████████

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ██████████
██████████ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



predisposto risulta, in uno a profili di genericità (capo **c**, capo **f**, la cui circostanza, peraltro, si riferisce alla posizione di [REDACTED] non patrocinata dalla difesa dei [REDACTED] e su cui, comunque, vale anche la considerazione espressa per il capo **a**), superfluo (capo **a**, non essendo la diversità dei ruoli e/o compiti a negare la condivisione dell'operato degli altri), pacifico (capo **b**), irrilevante (capi **d-l**), di natura valutativa (capo **e**), mentre inammissibili risultano i capi **g**, **h**, **i**, ed **m** in quanto generici e, soprattutto, di natura esplorativa, non essendo stata la richiesta di prova articolata in modo da consentire al teste di confermare o meno una specifica circostanza, ma di indicare "quali ruoli ha rivestito e/o quali compiti ha svolto" (su cui pure valgono le osservazioni formulate per i capi **a** ed **f**) o "chi, nel tempo, si è occupato dell'attività di raccolta del risparmio e descriva i predetti locali". (cfr. pag. 43 della reclamo dei [REDACTED])

Tanto precisato, e ritornando ai contenuti delle citate dichiarazioni, che per immediata evidenza sono stati riportati, non vi può essere - a giudizio della Corte - ragionevole dubbio sul rilievo che la loro complessiva lettura ed il significato essenziale che ne deriva diano conto del completo coinvolgimento dei predetti soggetti all'attività di raccolta abusiva del risparmio, tenuto conto della pluralità dei riferimenti ivi operati all'apporto fornito da ciascun suindicato soggetto.

Tali risultanze vanno, di certo, valutate insieme agli altri elementi di prova raccolti.

Ma, intanto, val la pena di osservare che l'attività nella quale risultano essere stati coinvolti i predetti reclamanti non può essere relegata ad un compito meramente esecutivo, ovvero di mera raccolta dell'ordine e di disbrigo della pratica amministrativa.

Piuttosto, gli elementi che emergono dalle riferite risultanze convincono dell'esistenza di una piena partecipazione dei ricorrenti al sistema di rastrellamento delle citate risorse finanziarie, svolta

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 41 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

M. G. Caracciolo

attraverso la non occasionale presenza nei luoghi in cui essa si è svolta, i frequenti contatti con la clientela, l'adozione di direttive e di istruzioni ai dipendenti, il tutto nella particolare logica e condizione fattuale di intervenire in detta attività intanto perché membri delle tre famiglie e, al pari, perché legati alle esigenze di tale gestione dalla cointeressenza nel gruppo societario, come poi ulteriormente comprovato dall'impegno concordatario assunto.

Sul punto il tentativo di tutte le difese dei reclamanti di addossare e di scaricare su [REDACTED] (soggetto deceduto) la responsabilità esclusiva di tale oggettiva (e non contestata) abusiva raccolta del risparmio non può essere assecondato.

Risulta, infatti, a tal proposito sufficiente considerare che la raccolta in questione, eseguita con le descritte anomale modalità, costituiva fatto noto non solo alla clientela che eseguiva i versamenti intestando gli assegni a [REDACTED], ma evidentemente anche ai reclamanti che, in vario modo, hanno preso parte, e per lunghi anni, a tale raccolta. Paradossale e con insulto alla loro intelligenza risulterebbe considerare i reclamanti gli unici a non essere a conoscenza che i soldi versati, con assegni intestati a [REDACTED], affluivano sui suoi conti personali.

Non solo. La predetta circostanza costituisce la migliore testimonianza di un legame fiduciario che legava, nel contesto di una logica non più solo familiare ma societaria (e di assai ampie dimensioni), i reclamanti al compianto [REDACTED].

Né la ripartizione di ruoli operativi in seno alle varie società del gruppo, richiamata dalla difesa di [REDACTED] e [REDACTED] e di [REDACTED], può costituire ostacolo alla valutazione sopra espressa, tenuto conto, alla luce di quanto sopra emerso, che ciò non ha impedito ai predetti reclamanti di rendersi protagonisti di tale attività e - a tutto voler concedere - di dividerne l'esercizio certamente svolto - in termini non contestati - da lunghissimi anni da [REDACTED] nella sua

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 42 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

Ugolino

posizione di amministratore della DCN.

Anche in tale ultima direzione, dunque, a voler cioè ammettere che sia stato il Comandante [REDACTED] ad (aver concepito e ad) aver amministrato tale gestione abusiva del risparmio, non può revocarsi in dubbio che i reclamanti non solo ne hanno avuto piena conoscenza, ma hanno offerto il loro personale contributo allo svolgimento di tale attività, condividendone quindi le prospettive, i benefici ed alla fine assumendosene la responsabilità, come si avrà cura di chiarire in seguito.

Il che risulta più che sufficiente per riconoscere la loro qualità di soci di siffatto sodalizio.

Va solo aggiunto che la predetta raccolta, oltre che abusiva (come è pacifico), ha costituito oggetto di una attività parallela prima dell'originaria società [REDACTED] e poi di quella di fatto originatasi dalla cointeressenza delle due generazioni delle tre famiglie, resa evidente dalla loro compartecipazione nelle varie società nel frattempo costituite.

È sufficiente sul punto porre mente alle modalità con cui è avvenuto il rastrellamento degli investimenti ovvero mediante rilascio di assegni o delle risorse, rispettivamente, intestati o nella disponibilità immediata di [REDACTED] e con transito della relativa liquidità sui conti personali di questi, senza alcuna traccia nei bilanci della società.

Un'attività parallela, certamente, ma anche figlia, ancora un volta, di una eterodirezione perché coltivata, trasversalmente ed a monte, dai predetti componenti delle due generazioni delle citate tre famiglie, sì da accreditare, anche sul piano operativo del settore finanziario, la sussistenza di un centro di comando superiore, che ben ha potuto fare a meno anche della *holding* (la [REDACTED]) pure appositamente costituita, la quale - come riferito da [REDACTED] - attuava direttive già prese dal predetto centro decisionale.

E non solo.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

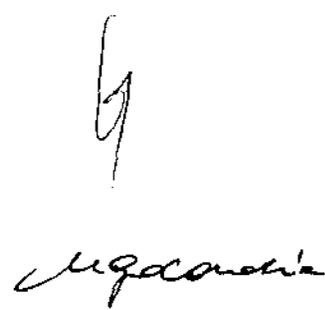
Pagina 43 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



La difesa dei [redacted] ha prodotto in udienza il verbale delle dichiarazioni rese dal teste [redacted] (c.t. della curatela [redacted]) all'udienza del 30 ottobre 2013 nel procedimento penale n. 3673/13 r.g. presso il Tribunale di Roma (produzione - per inciso - ammissibile in quanto riferita ad un elemento probatorio formatosi dopo la costituzione dei reclamanti, avvenuta in data 7 giugno 2013, e dopo la celebrazione delle udienze "feriali" del reclami in oggetto), ponendo in evidenza che da esse emerge che negli ultimi anni l'importo restituito agli obbligazionisti sarebbe stato superiore alla quantità della nuova raccolta.

In effetti, il predetto [redacted], dopo aver dato conto, in relazione al prestito obbligazionario irregolare della sussistenza di diciotto conti correnti intestati a [redacted] con movimentazioni in accredito ed in addebito per rimborsi, con evidenza di molti nomi poi censiti dalla società [redacted] e con una esposizione debitoria pari a €/mi 716 circa, al netto delle obbligazioni sottoscritte da [redacted]), riferisce che "dal 2005 al 2011 ci sono state immissioni di liquidità su questi conti con accrediti mediante bonifici da parte di due fiduciarie, in particolare UBS fiduciaria e Servizio Italia ... riconducibili a due famiglie - in particolare UBS fiduciaria: la famiglia [redacted] e Servizio Italia Società Fiduciaria: la famiglia [redacted] ... pari a circa 179 milioni", ribadendo poi che "tramite le fiduciarie vi era stata negli anni questa immissione di liquidità".

Senonchè, tale evidenza costituisce la prova obiettiva ed ulteriore di quella circolarità delle risorse tra soggetti distinti, governata da un centro unitario di direzione, in violazione dell'autonomia patrimoniale delle società ed a vantaggio di uno scopo comune e superiore, che integra il paradigma, il connotato emblematico dell'*holding*.

È, altresì, certo, che la predetta attività parallela risulta essere stata di imponenti dimensioni (cfr. il relativo debito di oltre 680 milioni di euro indicato nella proposta concordataria) e senza controllo, se è vero che si è dovuti ricorrere ad un censimento per individuare i titolari del diritto alla restituzione degli importi versati.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 44 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
Nigro

A tale attività, per quanto sopra considerato, hanno concorso i predetti reclamanti, essendo sufficiente, a tal riguardo, rileggere le dichiarazioni che sono state, a tal fine, riportate nei loro tratti essenziali.

8. c) - L'unitarietà operativa e funzionale nella fase della crisi della

■■■■■

Va condiviso il richiamo operato dalla curatela precedente e ritenuto dal giudice di prime cure circa il valore sintomatico da assegnare all'intervento finanziario offerto dai tutti reclamanti con la proposta di concordato preventivo della ■■■■■ e con i citati undici accordi.

I contenuti di tale offerta, invero, chiudono il cerchio valutativo sul tema concernente l'unitarietà operativa, la medesimezza dello scopo economico complessivamente perseguito, nonché l'eterodirezione della ■■■■■ costituendo essi l'ulteriore evidenza idonea a dimostrare che nel momento di maggiore (e drammatica) crisi il gruppo è restato largamente compatto (almeno sino al momento della proposta e delle ultime offerte del giugno ed agosto del 2012) in vista della necessità di farvi fronte, disvelando compiutamente (a proposito della spendita del nome) che l'interesse alla sopravvivenza della ■■■■■ era affare anche (e soprattutto) di chi non ricopriva in essa la diretta qualità di socio, ma – per l'appunto – apparteneva al gruppo.

Non assume, quindi, rilevanza alcuna la circostanza che il rilevantisimo sostegno finanziario in oggetto, diretto nelle intenzioni a scompaginare il complessivo assetto societario (e non) negli anni creatosi, si sia reso manifesto alla fine, ovvero nel momento di crisi della ■■■■■ non mutando tale rilievo nulla sul valore sintomatico di una "chiamata a raccolta" di coloro che sono intervenuti perchè portatori degli interessi effettivamente coinvolti nel dissesto della società siccome coltivati e gestiti negli anni attraverso l'attività contestata.

Giova, a questo punto, riportare i contenuti della proposta concordataria ai fini di quanto interessa.

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 45 di 63

sentenza

Società di fatto composta da ■■■■■
■■■■■
■■■■■

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ■■■■■
■■■■■ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
negotiorie

Il capo I.6 del ricorso ex art. 160 l. fall., rubricato "la presentazione del ricorso e l'apporto di beni di terzi", così recita:

"... La redazione del piano ... prevede l'apporto di beni di terzi, in modo tale da rendere l'offerta più vantaggiosa.

In particolare, i beni destinati ad essere apportati, fanno capo, in modo diretto o indiretto, ai tre fondatori della [REDAZIONE] (Comandante [REDAZIONE], Comandante [REDAZIONE], Comandante [REDAZIONE]), dovendosi sottolineare, con riferimento a quest'ultimo che, siccome il medesimo è da tempo deceduto, gli impegni sono stati assunti dalla di lui moglie, [REDAZIONE]. A tal fine, i predetti si sono obbligati a conferire a [REDAZIONE] beni personali per 25 milioni di euro ciascuno.

A fini dell'ottica concordataria, inoltre, anche la seconda generazione delle tre famiglie menzionate si è obbligata ad apportare nella procedura concordataria l'intera partecipazione della [REDAZIONE], nel cui patrimonio rientra un flotta di 14 navi e, attraverso una controllata, di altre due navi.

Peraltro, i predetti beni da conferire, sia quelli che fanno capo ai fondatori e sia quelli che fanno capo alla seconda generazione, sono nella titolarità di trust e/o di società, con la conseguenza che, rispetto ad essi, manca in capo ai componenti delle tre famiglie un diretto potere di disposizione.

Questa circostanza ha determinato la necessità di dare corso ad una complessa attività, volta a raggiungere il concreto risultato della messa a disposizione dei beni, di cui si è detto sopra, in favore di [REDAZIONE].

In particolare, per quello che concerne i trust sono in corso i contatti con i vari trustee, ai quali è stato richiesto congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda (settlor, beneficiari e guardiani), di conferire i beni nella [REDAZIONE]. Si tratta di una attività complessa e di non rapida esecuzione, atteso che molti trustee sono all'estero, così come sono all'estero alcune delle società che fanno capo ai trust.

Tutto questo ha impedito, sinora di raccogliere la disponibilità di tutti i beni che formeranno oggetto della proposta concordataria.

Solo la famiglia del Comandante [REDAZIONE] è riuscita ad avere già la disponibilità della quasi totalità dei beni da mettere a disposizione della

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 46 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDAZIONE]
[REDAZIONE] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

G

ing. Caracciolo

procedura concordataria, per giunta per un importo superiore a quello originariamente previsto di 25 milioni di euro. In particolare la famiglia [REDACTED] mette a disposizione della procedura concordataria beni per un importo pari ad oltre 31 milioni di euro".

Poi, al paragrafo VIII.2, rubricato "Apporto delle famiglie", la proposta precisa quanto segue:

"La crisi attraversata dalla [REDACTED] ha rappresentato per le famiglie dei tre fondatori un elemento non solo di depauperamento sul piano economico, ma anche una sofferenza morale per il significato che la fine dell'impresa avrebbe potuto significare per loro stessi e per l'intera collettività di Torre del Greco.

E' per questo che le tre famiglie, in tutti i loro componenti, hanno compiuto e stanno compiendo il massimo sforzo per rendere possibile una soluzione concordata della crisi, la quale, sia, al contempo, idonea a consentire la continuazione dell'attività".

Esaminando, poi, l'atto di impegno sottoscritto da [REDACTED] [REDACTED] in data 29 febbraio 2012 si apprende, dalla premessa ivi contenuta, che essi "sentono l'esigenza, anche morale, sia in considerazione della rilevanza sociale e storica sul territorio dell'attività svolta dalla [REDACTED] e sia in ragione della volontà di assicurare la sopravvivenza dell'attività storicamente svolta dalla società e la prosecuzione dell'attività della [REDACTED]

Gli atti di impegno di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], e di [REDACTED] [REDACTED], sempre redatti il 29 febbraio 2012, precisano, invece, che "il conferente, in considerazione del proprio interesse patrimoniale e personale nella [REDACTED] e della rilevanza sociale e storica sul territorio dell'attività svolta dalla [REDACTED] sul presupposto che l'eventuale Concordato Preventivo possa assicurare la sopravvivenza della attività storicamente svolta dalla Società, garantendo una rappresentanza dei creditori ammessi al Concordato Preventivo all'interno degli organi di governo societario, sente l'esigenza anche morale di favorire il ristoro nei limiti del possibile dei creditori della Società, così da agevolare il buon esito del Concordato Preventivo e la prosecuzione dell'attività della [REDACTED] medesima".

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 47 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

Mezzanotte

Nei contratti preliminari di conferimento del 17 aprile 2012 [redacted] [redacted] richiamano espressamente il "proprio interesse personale e patrimoniale nella [redacted]".

Sempre in altro contratto preliminare di conferimento del 17 aprile 2012 intervengono [redacted] e mentre la prima richiama il proprio interesse patrimoniale personale nella [redacted] questi ultime tre, nella qualità di beneficiari del trust denominato [redacted] nulla allegano sulle ragioni dell'impegno assunto.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Dal resoconto che precede risulta testualmente che il poderoso intervento finanziario a sostegno della crisi della [redacted] è assicurato dai componenti delle due generazioni, è sorretto da apporti personali dei soci o da risorse in capo a terzi (società e *trust*) di cui tuttavia essi possono disporre, il tutto motivato dal depauperamento economico derivato alle tre famiglie dalla crisi della [redacted] da interessi patrimoniali e personali, dalla sofferenza morale per il significato e la rilevanza storica e sociale che tale realtà imprenditoriale ha esercitato nella comunità di Torre del Greco, nonché da interessi morali, il tutto al fine di permettere il superamento della crisi, di ristorare nei limiti del possibile i creditori e soprattutto di far continuare l'attività sociale della [redacted]

Ebbene, in base a tali testuali elementi, conseguono le seguenti tre riflessioni.

La prima. Detto intervento per le dimensioni economiche assicurate, per il coinvolgimento di svariati beni personali dei soci direttamente incidenti sulle partecipazioni e sugli interessi negli assetti societari o economici (*trust*) ad essi riferibili, integra - a giudizio della Corte - la definitiva e manifesta espressione della *holding* societaria contestata, rappresentando il momento conclusivo in cui i soggetti che vi hanno partecipato assumono la responsabilità patrimoniale dell'insolvenza della

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 48 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



società [redacted] eterodiretta, così dimostrando di partecipare anche alle perdite di tale attività di coordinamento.

Risulta, insomma, che quella unitarietà funzionale, che ha assistito la gestione anche della [redacted] è stata mantenuta sino alla fine e nel momento più difficile della società eterogestita, emergendo con chiarezza il medesimo scopo che ha legato i reclamanti ovvero quello di evitare il fallimento della [redacted] facendo ricorso a risorse personali dirette o indirette che fossero.

La seconda. Il tentativo di ridurre tale massiccio intervento nel quadro di un'*affectio familiaris* che lega(va) i reclamanti non persuade affatto.

In primo luogo, perchè nei contenuti che precedono non vi è alcun accenno al legame familiare.

In secondo luogo, perché, per quanto tale comunanza di affetti possa essere stato (forse all'epoca) sussistente, le ben più immanenti esigenze, di natura squisitamente economica, deve ritenersi abbiano avuto di gran lunga il sopravvento in termini tali da indurre i ricorrenti a mettere a disposizione una così ingente quantità di risorse da destabilizzare l'intero assetto plurisocietario, e non, negli anni costruito. Ed il tutto per dichiarati interessi personali, patrimoniali economici nei quali il fine unico è stato rappresentato essere la continuità dell'attività sociale della [redacted] evitando il suo fallimento.

In tali termini e nel delineato contesto, dunque, il richiamo all'*affectio familiaris* risponde più ad un'esigenza difensiva che ad una corrispondente realtà fattuale, basata - come è - sull'unico elemento fattuale del legame familiare, che, tuttavia si dissolve sotto il peso dei ben più significativi riferimenti operati.

La terza. Si è sopra anticipato che nella logica dell'art. 2497 c.c. il riferimento alla spendita del nome o all'esteriorizzazione dell'agire non può più - secondo la preferibile lettura - essere considerato elemento

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 49 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

Mezzanotte

indefettibile della *holding* societaria.

Ovviamente, se sussiste, vale a costituire un dato rafforzativo della fattispecie.

Orbene, ritiene la Corte che il manifesto impegno nel fabbisogno concordatario assunto dalle due generazioni delle tre famiglie, ambito questo (cfr. ricorso) nel quale si declina la formula delle tre famiglie e delle due generazioni, offrendo ancora una volta il segno tangibile dell'unitarietà del centro di interessi, vale ad integrare tale requisito.

Non tanto di questo dubitano le difese dei reclamanti, ma del fatto che tale elemento non possa emergere "a consuntivo" nel senso che (al netto di tale suggestiva formula) esso, in realtà, dovrebbe "manifestarsi già prima o al più tardi in occasione delle obbligazioni".

Senonchè, tale argomento non tiene conto della particolarità dell'obbligazione che fa capo alla società di fatto (pure invocata dalla curatela e ritenuta primo giudice), che è di natura risarcitoria, sicchè l'unico momento in cui una spendita del nome può in concreto esprimersi è quella dell'assunzione della relativa responsabilità. Cosa che nei fatti risulta - per l'appunto - avvenuta.

Inoltre, non va taciuto che la percezione che la raccolta del risparmio avesse come essenziale fonte di attrazione soprattutto la fiducia risposta nelle attività svolte dalle tre famiglie, la si coglie bene nella dichiarazione di [REDACTED] (del 1971) nella parte in cui, al fine di chiarire le ragioni del ricorso a tale forma di investimento, ha precisato che "il fattore più determinante, come detto sopra, era rappresentato dalla solidità e fiducia comprovata e consolidata in circa 40 anni di attività da parte delle famiglie di armatori" (cfr. pag. 114 della ordinanza del GIP più volte citata).

Ciò dimostra come la dimensione e l'agire collettivo delle famiglie, confermato peraltro dalla continua, e comunque non occasionale, presenza (nei locali e nel compimento dell'attività di raccolta del

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 50 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

ngeloni

risparmio) di tutti i loro componenti, risulti essere stata ben compresa nel pubblico dei risparmiatori e che il valore della compagnia di navigazione costituisse, alla fine, solo la garanzia del loro investimento.

9. Ancora: sulla *holding* societaria. La partecipazione di [REDACTED] e di [REDACTED] -

9.a) - Sulla *holding* societaria -

Le valutazioni sopra svolte ed in particolare il riconoscimento di una unitarietà operativa (d'origine, gestoria e presente nella patologica della vita della società eterodiretta) e di un medesimo scopo sociale, danno conto delle ragioni per le quali si ritiene la sussistenza della contestata *holding* societaria, la quale ha assunto natura mista, in quanto svolgente attività di eterodirezione del gruppo (cfr. § 8.a) e finanziaria a servizio di esso (cfr. § 8.b).

Su tale ultimo punto, invero, non par proprio dubbio che la raccolta informale ed abusiva del risparmio abbia dotato i partecipi di tale attività (e non solo [REDACTED]) di una enorme liquidità finanziaria, che, del tutto verosimilmente, ha consentito di sostenere economicamente prima la [REDACTED] e poi la costituzione e l'avviamento delle molteplici società create a partire dal 2004, le quali hanno come dato costante e caratterizzante l'essere partecipate da membri delle tre famiglie.

Detta disponibilità, sottratta (come poi è emerso) dal patrimonio della [REDACTED] ha costituito un indubbio *plus-valore*, non risultando, in mancanza di tale risorsa ed in assenza di elementi contrari, altrimenti coltivabile e perseguibile la creazione della predetta galassia societaria e di plurimi *trust*.

Detto *plus-valore* ha, quindi, rappresentato, in termini di economicità aggiuntiva, la leva, il mezzo per poter dar corso e seguito al riassetto societario organizzato dal 2004, così da consentire alle neocostituite società di svolgere l'attività (di trasporto marittimo, finanziaria ed altro), prima assicurato dalla vecchia e sola [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 51 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED], P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

dirigendo il tutto dall'alto del distinto e sovraordinato centro direttivo.

Del resto, evidenze di un imponente flusso monetario servito a finanziare operazioni di aumenti di capitale (della ██████ si registrano nelle scritture (del 9 luglio 1998, dell'11 ottobre 2001 e dell'11 dicembre 2002) intercorse tra ██████ (finanziatore) e ██████ e ██████ (finanziati), mentre flussi in direzione inversa risultano dal contratto di finanziamento del 31 marzo 2008 di ben €/ml 68.750 stipulato da ██████ in favore di ██████, il quale ne aveva fatto richiesta in data 5 marzo 2008 - evidentemente potendo contare sulla relativa disponibilità - di €/ml 150, rappresentando (sul punto si tornerà in seguito) *"l'esigenza di adempiere ad una serie di obbligazioni contrattuali di tipo personale ... da me gestiti nel tempo personalmente ed autonomamente"*.

Ebbene, tali scritture dimostrano - per quanto ora occupa - una disponibilità finanziaria non giustificata (e non lo è stata) da regolari e certificati dividendi di una pur pluriennale attività commerciale e meglio (se non univocamente e comunque ragionevolmente) si spiegano considerando che la fonte di essa sia derivata proprio da quella *plus-valenza* creata dall'abusiva raccolta del risparmio in funzione di una direzione sovraordinata della stessa ██████

La difesa dei ██████, richiamando proprio i contenuti del citato prospetto grafico in cui è rappresentata la scenografia societaria, assume che *"la tesi di una SdiF fra i membri di I e II generazione delle tre famiglie sarebbe in principio affetta da intima e irresolubile contraddizione, perchè il risultato del passaggio degli attivi patrimoniali da (società riconducibili a)lla I generazione a (società riconducibili a)lla II generazione presuppone l'esistenza di due distinti centri di interessi, cui per l'appunto sarebbero separatamente riconducibili le società spogliate (I generazione), tra cui la fallita ██████ e quelle avvantaggiate (II generazione)"*.

E però, tale argomento non persuade.

Esso si basa sulla ricostruzione ipotizzata della Guardia di Finanza,

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 52 di 63

sentenza

Società di fatto composta da ██████
██
██
██

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ██████
██ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
negociazione

condivisa poi dal Tribunale, diretta ad evidenziare che le operazioni di riassetto societario svolte dal 2005 in poi abbiano, nei fatti, comportato una elusione, di natura fiscale (sotto forma di detassazione o sterilizzazione dei dividendi) realizzando, al contempo, il passaggio dei beni tra la prima e la seconda generazione.

Senonchè, non è questo il profilo che la Corte ritiene rilevante, ma la predetta unitarietà funzionale delle società e la medesimezza dello scopo economico complessivamente perseguito.

Ed in tale prospettiva si è cercato di dimostrare con le riflessioni che precedono che la costituzione della cd. costellazione societaria e dei vari *trust*, partorita da un unico e sovraordinato centro direttivo, nulla abbia mutato sulla perdurante centralità gestoria di tale apparato nel quale, in vario modo, tutti i componenti delle tre famiglie hanno operato, ben consapevoli della raccolta abusiva del risparmio, la cui risorsa monetaria ha costituito il polmone e la riserva finanziaria del gruppo.

Non rileva, quindi, il dato formale del passaggio di assets patrimoniali tra distinte entità giuridica, quanto, ad onta di esse, l'eterodirezione dell'operazione e della conseguente gestione delle società da parte di una superiore unità organizzativa che si è mossa al di fuori delle regole societarie, considerando le varie società quali meri strumenti operativi del sovraordinato centro di interessi.

All'esito degli argomenti sviluppati, e conclusivamente sul punto, va, dunque, riconosciuta la sussistenza, tra i reclamanti, di una società di fatto in *holding* (mista), ricorrendo nella fattispecie esaminata l'ipotesi in cui più società hanno svolto attività commerciali di natura (in parte) omogenea e comunque connessa, sono state in vario modo partecipate dai medesimi soci, hanno beneficiato di una complessiva organizzazione imprenditoriale partorita da un centro unitario di ispirazione e di comando facente capo agli stessi soci o ai loro stretti familiari, sono state talvolta amministrate (cfr., in particolare, dichiarazione di [REDACTED])

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 53 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
regenera

██████████ in relazione alla ██████████) da soggetti eterodiretti, hanno ricevuto un indirizzo imprenditoriale unitario, sono state sorrette con beni personali dei soci, ingenerando complessivamente nei terzi la convinzione di un vincolo sociale tra di loro.

Pacifica, risulta, infine, l'abusiva eterodirezione della società ██████████ da parte della s.d.f., coltivata e sostenuta con l'indiscutibile illegittima raccolta del risparmio, la cui imponente esposizione debitoria ha finito con il determinare il fallimento della compagnia di navigazione.

9. b) - La partecipazione di ██████████ -

Diversamente dagli altri reclamanti (sui quali vale quanto precede) ed in posizione connessa a quella di ██████████ non risulta aver partecipato alla raccolta abusiva del risparmio.

La curatela ricorrente ed il primo giudice hanno coinvolto la reclamante in quanto "essa provvedeva ad acquistare il titolo da liquidare e successivamente ad immetterlo di nuovo in circolazione".

Senonchè, sul punto la difesa della ██████████ pone in evidenza che i ventitrè contratti prodotti dalla curatela "tra altrettanti terzi e la signora ██████████ con i quali costei ... acquistava e liquidava con disponibilità i titoli" non dimostrerebbero il suo coinvolgimento nella società di fatto dedita (anche) alla raccolta abusiva del risparmio, in quanto detti contratti si riferiscono alla raccolta regolare del risparmio gestito.

In realtà, proprio l'acquisto in proprio dei titoli (cfr. atti di cessione) e con liquidità che la difesa non contesta (e comunque non dimostra) essere stata propria della ██████████ sta a dimostrare una eccentrica pratica, non chiarita, più omogenea ad interessi estranei (ed omologhi a quelli della s.d.f.) che a quelli della società.

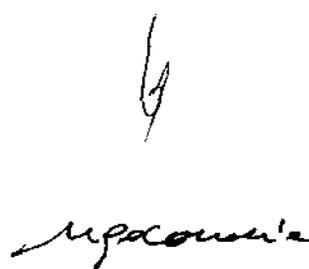
Sta di fatto che il reclamo proposto da ██████████ avverso la dichiarazione di fallimento della ██████████ dà conto di una conoscenza delle vicende societarie che hanno interessato il gruppo (tanto da

sentenza

Società di fatto composta da ██████████
██████████
██████████

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società ██████████
██████████ P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



rappresentare ella stessa la ricorrenza di una società di fatto tra i gruppi familiari [REDACTED], di cui ora non intende far parte, pur essendo coniuge del compianto [REDACTED] così puntuale da rappresentare "che sin dal 2004 il marito era seriamente preoccupato perché temeva che l'azienda non riuscisse a far fronte agli ingenti debiti che aveva contratto per finanziare il suo sviluppo".

E che si tratti solo di una mera confidenza del marito e che tutto non possa risolversi nell'*affectio coniugalis* è smentito dal contenuto della lettera a mano del 5 marzo 2008 prodotta dalla difesa di [REDACTED] (non contestata, meno che mai specificamente, dalla difesa della [REDACTED] con cui [REDACTED] ebbe a richiedere anche alla moglie, dopo aver ricevuto da questa già ben 4 €/ml, l'astronomica somma di 150 €/ml in relazione "all'esigenza di adempiere ad una serie di obbligazioni contrattuali di tipo personale e di poter intraprendere nuove attività".

Il tutto, non graziosamente, ma offrendo in contropartita il trasferimento del 5% del capitale sociale della società interessata alla nuova iniziativa.

E' questa una prova lampante del vincolo societario che ha legato anche [REDACTED].

Ne offre conferma, poi, il suo apporto nell'impegno concordatario prospettato in base alle considerazioni sopra svolte.

9. c) - La partecipazione di [REDACTED] -

Riflessioni non tanto dissimili valgono per [REDACTED]

Si è già detto che un imponente flusso monetario servito a finanziare operazioni di aumenti di capitale (della [REDACTED] si registrano nelle scritture (del 9 luglio 1998, dell'11 ottobre 2001 e dell'11 dicembre 2002) intercorse tra [REDACTED] (finanziatore) e [REDACTED] e [REDACTED] (finanziati), mentre flussi in direzione inversa risultano dal contratto di finanziamento del 31 marzo 2008 di ben €/ml 68.750

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



stipulato da [REDACTED] in favore di [REDACTED], il quale ne aveva fatto richiesta in data 5 marzo 2008 - evidentemente (lo si ripete) potendo contare sulla relativa disponibilità - di €/ml 150, rappresentando "l'esigenza di adempiere ad una serie di obbligazioni contrattuali di tipo personale ... da me gestiti nel tempo personalmente ed autonomamente".

E si è già ritenuto che l'enorme disponibilità finanziaria emergente da tali documenti in capo ai soggetti ivi interessati non ha ricevuto alcuna plausibile giustificazione, sicchè è ragionevole accreditare l'ordine di idee che la fonte di essa sia derivata proprio da quella *plus-valenza* creata dalla abusiva raccolta del risparmio in funzione di una direzione sovraordinata (anche) della stessa [REDACTED]

La logica dell'appartenenza ad un gruppo risulta, poi, chiara non solo dalla reciprocità delle partite, ma - come sopra esposto - dalla contropartita economica che a [REDACTED] viene prospettata con la lettera del 5 marzo 2008 nella quale [REDACTED] dopo aver dato atto di aver ricevuto dalla reclamante la somma di €/ml 8.750 richiedendone altri 150 €/ml., assume che "nel caso in cui tali nuove attività venissero intraprese attraverso un veicolo societario, mi impegno fin da ora a trasferirvi il 25% (in particolare un 10% ciascuno a [REDACTED] e [REDACTED]..."

Il riferimento, poi, alle non chiarite esigenze personali di [REDACTED] volte a sopperire ad obbligazioni (di così imponente ammontare) che questi avrebbe contratto nel tempo personalmente ed autonomamente, suona tanto come una *excusatio non petita* e risulta, peraltro, davvero non credibile che non gli sia stata rivolta almeno una richiesta di spiegazione prima di impegnarsi a sborsare la somma di €/ml 68.750.

E ciò senza, peraltro, tacere che la tesi di un prestito per ragioni personali dello [REDACTED] mal si concilia non solo con il fatto noto della raccolta abusiva del risparmio da questi organizzato con la fattiva

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



collaborazione degli altri reclamanti, ma anche con quanto dichiarato da [REDACTED] e di [REDACTED], i quali hanno dato danno conto di un incontro avvenuto con i fratelli [REDACTED] [REDACTED] riferendo che questi ultimi "diedero atto di essere ben consapevoli della esistenza delle obbligazioni cd. parallele nel momento in cui uno dei due ebbe a dire: ci siamo svenati per pagare gli interessi in passato" (cfr. pagg. 89 e 93 della citata ordinanza del GIP).

Inoltre, a comprovare le perfetta conoscenza da parte di [REDACTED] del gruppo societario di cui si discute, sovviene il già richiamato contenuto della scrittura del 1° dicembre 2004 intercorsa tra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella quale (modificando un preliminare di cessione di azioni della [REDACTED] in cessione di azioni della [REDACTED]) premettono che l'operazione è eseguita "in esecuzione di un piano di riorganizzazione societario del gruppo".

Anche per [REDACTED] [REDACTED], infine, il cerchio valutativo si chiude considerando il suo concreto apporto al fabbisogno concordatario ipotizzato, il tutto per le ragioni sopra svolte.

10. - Il credito risarcitorio posto a base del ricorso di fallimento e l'insolvenza della società di fatto -

La curatela ricorrente ha posto a base del fallimento della società di fatto il credito risarcitorio di cui all'art. 2497 c.c., assumendo, in punto di diritto, che:

- "quando si accerta che esiste una condotta abusiva (questa condotta la si è descritta nei §§ 2-9) che ha generato un danno - nel caso di specie ai creditori di [REDACTED] e di altre entità del gruppo - il curatore della società fallita ha azione nei confronti dell'ente che ha diretto abusivamente il gruppo;
- Tuttavia non è necessario transitare dal promuovimento di un'azione di condanna in giudizio a cognizione piena in quanto in caso di insolvenza dell'ente che dirige, può essere richiesto e dichiarato il fallimento (per un caso speculare, v. Trib. Venezia 12 ottobre 2012 ...);

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

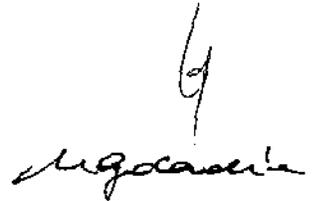
Pagina 57 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



- È, infatti, principio pacifico quello per il quale non occorre che il credito che si aziona col ricorso ai sensi dell'art. 6 l. fall., sia certo, liquido ed esigibile (Cass., 11.2.2011, 3472 ... Cass., 18.11.2011, 14309);
- Né in questa sede rileva che si tratti di credito risarcitorio derivante da un illecito extracontrattuale o, più verosimilmente da un illecito contrattuale poiché preesiste un obbligo di chi dirige il gruppo di agire nei confronti delle società eterodirette in modo corretto ...;
- Ciò che davvero rileva è che da questa attività imprenditoriale di direzione abusiva e di assunzione di obbligazioni sia derivato un danno ai creditori della società "abusate".

In ordine all'ammontare della pretesa risarcitorio, la curatela ha, poi, dato conto essa può essere stimata in € 1.251.698.509,00 (€ 800.000.000,00 "pari all'ammontare delle somme direttamente acquisite dalla società di fatto nel contesto della durata campagna di finanziamento illecito e già oggetto di accertamento nel passivo del Fallimento [redacted] ed ancora già riconosciute nella domanda di concordato preventivo della [redacted] € 351.509,00 determinata dall'attività distrazione di navi).

Quanto all'attivo della società di fatto e dei soci, considerando la stessa non più operativa, la curatela lo ha stimato in € 81.000.000,00 (importo "che i soci avevano dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori di [redacted] non assegnando, invece, alcun valore alla partecipazione di [redacted] [redacted] [redacted] nella [redacted] perché nelle more dichiarata fallita.

In base a tale raffronto, quindi, la curatela ricorrente ha dedotto l'insolvenza della società di fatto.

Tanto premesso, osserva la Corte che i principi di diritto esposti sopra riportati vanno interamente condivisi e non vi è motivo di indugiare sul punto perché sorretti da costante lezione.

Le osservazioni critiche che la difesa dei reclamanti muovono sono due ed attengono alla dedotta inammissibilità/improcedibilità del ricorso

Proc. nn. 457/13, 458,13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

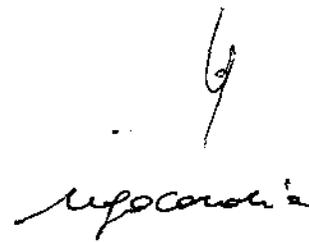
Pagina 58 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



di fallimento perchè in esso non si è chiesto di accertare il credito e, poi, perché la pretesa dedotta non è stata, comunque, accertata nell'*an* e tantomeno nel *quantum*.

Entrambi i rilievi non possono ricevere seguito.

Quanto al primo dei riferiti profili, va evidenziato che la curatela, nel richiamare il meccanismo operativo dell'art. 2497 c.c. ha dato conto che il debito derivato dalla raccolta abusiva del risparmio è stato oggetto di accertamento del passivo nel fallimento della [REDACTED] e che è stato comunque riconosciuto dalla società nella proposta concordataria.

La pretesa risarcitoria in questione costituisce, una volta intervenuto il fallimento della società eterodiretta, azione che compete esclusivamente al curatore.

Nella logica del delineato meccanismo, l'esistenza e la misura di esso non può che rapportarsi all'entità del danno cagionato al patrimonio della società dominata dall'abuso di direzione, nella specie dall'esercizio abusivo della raccolta del risparmio.

In tale direzione, non coglie nel segno - come già anticipato - il rilievo della inammissibilità del ricorso di fallimento per non essere stata avanzata richiesta di accertamento del credito in quanto, la curatela nella sua prospettazione ha ritenuto che esso fosse già accertato nell'*an* e nell'*quantum*.

È piuttosto questione di merito stabilire se effettivamente sussista ed in quale misura.

Sotto altro profilo, la difesa dei [REDACTED] pone in evidenza che l'intervenuta ammissione al passivo nel fallimento della società di fatto del credito posto a base dell'iniziativa di cui si discute risente di un meccanismo autoreferenziale, contaminato da un percorso logico circolare per cui il credito ammesso nel fallimento della società [REDACTED] è stato automaticamente travasato nel ricorso di fallimento e, poi, nel

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 59 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli

69
negoziale

passivo della società di fatto (per € 800.000.000,00 in relazione alle cd. obbligazioni irregolari), condizionatamente e nei limiti della definita ammissione di detto credito (ovvero quello derivante dall'abusiva raccolta del risparmio) nel fallimento della [REDACTED]

Seguono a tale preliminare rilievo le contestazioni del credito e della sua concreta misura.

Ebbene, non compete alla Corte sindacare il provvedimento di ammissione al passivo nella descritta formula condizionata.

Ne può esigersi nella cognizione che occupa lo scrutinio delle singole domande di ammissione al passivo nel fallimento della [REDACTED] presentate dagli investitori cd. irregolari per verificare il loro esatto ammontare e stabilire, quindi, quale parte di esso possa ritenersi ammesso, a titolo di danno, anche nella massa della società di fatto.

Conta invece stabilire, sulla base di una cognizione sommaria, se un credito di tal genere risulti verosimilmente esistente e se, in relazione a questo, la società di fatto possa considerarsi insolvente.

Ebbene, anche a non voler considerare che un accertamento del passivo in questione è pur sempre stato operato nel fallimento della [REDACTED] pare sufficiente prendere atto della ricognizione del debito eseguita prima del fallimento, che ha stimato debito per €/ml 680 circa.

Non rileva come ciò sia avvenuto e con quale procedura, né conta che il riconoscimento sia stato reso ai soli fini della proposta concordataria, posto che esso - a tutto voler concedere - esprime una logica di natura transattiva che non può risolversi nella eliminazione di ogni posta debitoria.

Nemmeno i reclamanti, per vero, sostengono questo.

Del resto, tracce evidenti di una imponente esposizione debitoria collegata a tale raccolta abusiva (e che il risultato del censimento e dell'ammontare del passivo in oggetto considerato nella proposta

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 60 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli

69
negocanda

concordataria non sia poi così lontano dalla realtà) emergono anche dalle sopra richiamate dichiarazioni di [REDACTED], che ha scrutinato i conti correnti personali di [REDACTED] (dai cui estratti, peraltro, ha individuato "in molti casi nomi di persone che appunto risultavano poi nell'elenco censito dal dottor [REDACTED] come obbligazionisti") ed ha indicato "alla data del febbraio 2012" un debito "che era pari a 720 milioni, includendo anche un parte di obbligazioni sottoscritte dallo stesso signor [REDACTED] per circa 4 milioni" (cfr. dichiarazione resa in data 30 ottobre 2013 dinanzi a Tribunale penale di Roma).

Assume, allora, valore essenziale, ai fini che interessano, l'indubbia e rilevante sottrazione di attivo dalle casse sociali della [REDACTED] causata dall'abusiva raccolta del risparmio, la quale costituisce fattispecie di danno di cui la società di fatto è tenuta a rispondere a sensi dell'art. 2497 c.c.

L'entità di tale credito risarcitorio non sarà, alla fine, di €/ml 800 (già ammesso al passivo della [REDACTED] o di €/ml 680 (indicato nella proposta concordataria) oppure di €/ml 716 verificato dal citato [REDACTED] ma è difficile negare che si tratti, comunque, di un credito di notevolissima entità.

E ciò è quanto basta.

In effetti, il profilo in rassegna risulta enfatizzato se sol si considera che l'ammontare del credito va rapportato nella logica della verifica dell'insolvenza (anche patrimoniale) ai valori dell'attivo della società di fatto.

In tale direzione, allora, non può non prendersi atto che la società di fatto non ha, di suo, alcun attivo patrimoniale, gli unici beni (offerta nella proposta concordataria a favore della [REDACTED] appartenendo ai soci di essa e cioè ai reclamanti (che ne rispondono patrimonialmente in quanto illimitatamente responsabili di una società irregolare) e non conferiti nella compagine sociale, come, del resto, postula la logica finale di una

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

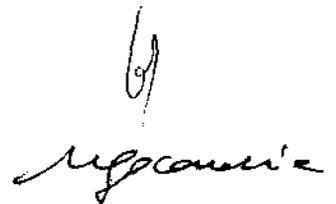
Pagina 61 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli



eterodirezione abusiva.

Alla luce di tale osservazione non pare allora utile soffermarsi sull'esatta entità del credito risarcitorio non risultando la società in grado di pagarne nemmeno uno assai minore di quello stimato nel passivo concordatario della [REDACTED]

Resta alla stregua di tale riflessione sancita l'insolvenza della società di fatto.

11. - La decisione -

Gli elementi di prova raccolti e sopra illustrati ed il ragionamento su di essi svolto giustifica, con valore assorbente rispetto alle altre questioni agitate dalle parti ed agli altri elementi richiamati, il rigetto di tutti reclami e, con esso, la conferma della suindicata sentenza dichiarativa di fallimento.

12. - La disciplina delle spese -

L'obiettivo ed inusuale complessità della fattispecie scrutinata, in uno alla controvertibilità delle questioni esaminate, costituiscono ragioni giustificano la compensazione delle spese di lite.

13. - Il raddoppio del contributo unificato -

L'indubbia natura impugnatoria dei reclami in oggetto ed il loro rigetto integrale impone ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 115/01 (come inserito dall'art. 17 L. 228/12) di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli - prima sezione civile - nella intestata composizione, decidendo sui reclami proposti da [REDACTED] (proc. n. 457/13), [REDACTED] (proc. n. 458/13), [REDACTED]

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

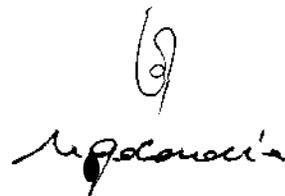
Pagina 62 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [REDACTED]
[REDACTED] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso la Corte d'appello di Napoli



[redacted] (proc. n. 460/13), [redacted]
[redacted] (proc. n. 462/13), nonché da [redacted]
[redacted] (proc. n. 476/13) avverso la sentenza n. 24/2013 pronunciata dal
Tribunale di Torre Annunziata in data il 9 maggio 2013 dichiarativa del
fallimento della società di fatto composta da [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] così provvede:

ri g e t t a

i reclami proposti da [redacted] (proc. n. 457/13), [redacted]
[redacted] (proc. n. 458/13), [redacted]
[redacted] (proc. n. 460/13), [redacted]
[redacted] (proc. n. 462/13), nonché da [redacted] (proc. n. 476/13) e
per l'effetto conferma la suindicata la sentenza n. 24/2013 pronunciata
dal Tribunale di Torre Annunziata del 9 maggio 2013 dichiarativa del
fallimento della società di fatto composta da [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]

Spese del presente procedimento compensate tra le parti costituite.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 115/01 (come
inserito dall'art. 17 L. 228/12), della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte di tutti i reclamanti, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2014.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

(dr. Vito Frallicciardi)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 01 AGO. 2014

Proc. nn. 457/13, 458/13, 460/13, 462/13, 476/13 v.g.

Pagina 63 di 63

sentenza

Società di fatto composta da [redacted]
[redacted]
[redacted]

c/o

Curatela del fallimento della predetta società di fatto, Curatela della società [redacted]
[redacted] P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata e P.G. presso
la Corte d'appello di Napoli